Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 2 febbraio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA G. VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 1° febbraio 1979, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete voi l'abrogazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, recante disciplina delle locazioni di immobili urbani? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Nocera Inferiore, piazza Trieste e Trento, presso Di Lorenzo Mario.

(992)

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 1° febbraio 1979, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: « Emissione di un prestito redimibile al 3 per cento alla cui sottoscrizione sono tenuti i possessori di fabbricati (persone fisiche, giuridiche ed enti), per la costituzione di un fondo di solidarietà nazionale per la concessione di mutui al tasso agevolato dal 3,50 per cento a favore dei cittadini italiani per l'acquisto o la costruzione di un alloggio, nonché per la costruzione di mini-appartamenti per anziani e per la concessione di prestiti ai giovani o gruppi di giovani che intendono intraprendere attività artigianali, industriali, professionali ed altro ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Nocera Inferiore, piazza Trieste e Trento, presso Di Lorenzo Mario.

(993)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Ittiri.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Ittiri (Sassari) si è venuta a determinare, a seguito delle elezioni del 27 agosto 1978, una situazione di forze contrapposte, singolarmente prive di una decisiva prevalenza numerica, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile la elezione del sindaco e della giunta municipale.

Infatti, nella prima adunanza, tenuta il 20 ottobre 1978, il nuovo consiglio comunale, provvedeva solo alla convalida degli eletti.

Nella seduta di seconda convocazione, fissata per il 27 ottobre u.s., il consiglio procedeva alla elezione del sindaco e della giunta con il voto favorevole di dieci consiglieri dei venti assegnati all'ente.

Le relative deliberazioni venivano annullate dal competente organo di controllo in quanto adottate in violazione degli articoli 4 e 5 del citato testo unico del 1960, n. 570.

Il consiglio comunale veniva, nuovamente, convocato per il giorno 17 novembre 1978 ma la riunione riusciva infruttuosa ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il prefetto, allora, allo scopo di richiamare l'attenzione di quel consiglio comunale sulla responsabilità ad esso derivante dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, con provvedimento 15 dicembre 1978, n. 2317/Gab., disponeva una duplice convocazione d'ufficio di quell'organo per i giorni 16 e 22 dicembre 1978, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose sarebbe stato promosso lo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Neppure tale estremo tentativo sortiva, però, gli effetti voluti in quanto in seno al consiglio comunale non si riusciva a superare la contrapposizione dei due schieramenti di pari consistenza.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un preciso obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, lo scioglimento del consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Ittiri (Sassari), nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ittiri ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Tolu.

Roma, addì 22 gennaio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Ittiri (Sassari) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ittiri (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Tolu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1979

PERTINI

ROGNONI

(925)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1978.

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, n. 3128, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1899 - Decreti amministrativi, registro n. 207, foglio n. 262, col quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di L'Aquila;

Visto il regio decreto 10 marzo 1932, n. 4893, registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1939, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 4, col quale venne approvato il primo e il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 5822, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1962, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 17 e 12 marzo 1973, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1973, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 300, con i quali sono stati approvati rispettivamente il terzo e il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia sunnominata;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia, redatto dall'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche designato per la provincia di L'Aquila;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dello schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo designato per la provincia di L'Aquila è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

SCHEMA DEL QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

N d'ord	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Acque scaturenti nella Galleria « Gran Sasso » dell'autostrada L'Aquila-Alba Adriatica	Torrente Raiale	L'Aquila	Tutta la portata	
2	Sorgente Fonte del Re	Fosso San Iorio	Castel di Sangro	Id.	
3	Sorgente Fonte San Iorio	Fosso San Iorio	Castel di Sangro	Id.	
4	Sorgente Fonte Maiure	Fosso Zappanotte	Castel di Sangro	Id.	
5	Sorgente Suriente	Fosso dell'Inferno	Castel di Sangro	Id.	
6	Sorgente Lami	Fosso Rasine	Pescocostanzo	Id.	
7	Sorgente Castagna	Rio Gamberale	Rocca di Mezzo	Id.	
8	Sorgente Rimirella	Fosso dello Scettro	Rocca di Mezzo	Id.	
9	Sorgente Sterparo	Fosso dello Scettro	Rocca di Mezzo	Id.	
10	Sorgente Caporitorto	Rio Caporitorto	Rocca di Mezzo	Id.	
11	Sorgente Fonte degli innamorati	Fosso di Cavotto	Rocca di Mezzo	Id.	
12	Sorgente Junghera	Fosso di Cavotto	Rocca di Mezzo	Id.	
13	Sorgente Spugna	Torrente La Foce	Ocre	Id.	
14	Sorgente Rio Pago	Rio San Potito	Ovindoli	Id.	
15	Sorgente Capodacqua	Vallone della Foce	Ateleta	Id.	
16	Pozzo - P 1 della Soc. Siemens	Fiume Aterno	L'Aquila	Id.	
17	Pozzo - P 2 della Soc. Siemens	Fiume Aterno	L'Aquila	Id.	
18	Pozzo - P 3 della Soc. Siemens	Fiume Aterno	L'Aquila	Id.	
19	Pozzo - A della Soc. Siemens	Fiume Vetoio	L'Aquila	Id.	
20	Pozzo della Soc. Immobiliare Persichetti	Vallone di Cocci	Campo di Giove	Id.	
21	Lago Vetoio	Fiume Vetoio	L'Aquila	Id.	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
STAMMATI

(760)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, in Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Necchi, con sede in Pavia, con effetto dal 25 febbraio 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1977 e 23 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, con sede in Pavia, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

(960)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1978.

Segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi delle cartelle di credito comunale e provinciale 10 % 1977-1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1977, concernente l'emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti 10 % 1977-1987, fino a un capitale nominale di lire 7.500 miliardi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del citato decreto, le forme, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi di dette cartelle sono determinati con decreto del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore delle cartelle indicate nelle premesse sono distinti in quattro tagli del rispettivo capitale nominale iniziale di lire un milione, dieci milioni, cento milioni e un miliardo.

Ciascun titolo è composto dal corpo e dal manto cedolare, posto alla destra e al disotto del corpo stesso, comprendente 20 cedole di cui 10 per il pagamento annuale del capitale alternate ad altre 10 per l'analogo pagamento degli interessi; le due cedole recanti il n. 1, pagabili il 1° gennaio 1978, sono staccate e distrutte in sede di allestimento.

Art. 2.

I titoli al portatore sono stampati su carta bianca, liscia con filigrana in chiaro scuro. La filigrana riproduce, in corrispondenza del corpo del titolo, un medaglione con figure allegoriche rappresentanti la Cassa depositi e prestiti e, in corrispondenza di ciascuna cedola, la sigla C.D.P.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è delimitato da una cornice formata da motivi geometrici costituiti da archi di circonferenza chiari contornati superiormente e inferiormente da simili scuri; alla destra del tratto superiore e alla sinistra di quello inferiore la cornice è interrotta da due zone rettangolari bianche atte a contenere la numerazione a lettura magnetica.

Entro la cornice e su fondino formato da linee ondulate punteggiate chiare e intersecate da linee oblique, è posto in alto, al centro, lo stemma della Repubblica la cui base divide la leggenda REPUBBLICA ITALIANA; segue CASSA DEPOSITI E PRESTITI - e, entro filo di cornice, SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE - CARTELLE 10 % 1977-1987 - AMMORTIZZABILI IN DIECI ANNI DECORRENTI DAL 1° GENNAIO 1977, - MEDIANTE RIMBORSO ANNUALE DI UN DECIMO DEL CAPITALE NOMINALE INIZIALE - (D.L. 17 GENNAIO 1977, N. 2, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 MARZO 1977, N. 62 E D.M. 22 APRILE 1977) - TITOLO AL PORTATORE DA - UNA CARTELLA (O DIECI CARTELLE - CENTO CARTELLE - MILLE CARTELLE) - N. (segue il numero del titolo) - DEL CAPITALE NOMINALE DI - (segue una tabella racchiusa da cornice propria, divisa in dieci caselle recanti l'importo in cifre del capitale nominale riferito a ciascun anno di ammortamento; i fondini delle caselle, a due colori alternati e diversi dal colore del fondino del corpo del titolo, sono formati in prevalenza da linee ondulate orizzontali e linee rette tratteggiate).

Segue la leggenda in carattere corsivo inglese « L'interesse annuo decorre dal 1° gennaio 1977 ed è pagabile - posticipatamente a partire dal 1° gennaio 1978; per l'anno 1977 è calco-lato sul capitale nominale iniziale del titolo, e, per gli anni successivi, - sul capitale nominale residuo al 31 dicembre dell'anno precedente ». La seguente leggenda, sempre in carattere corsivo inglese, è stampata in litografia con inchiostro rosso: « Il presente titolo può trasferirsi esclusivamente ad aziende di - credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive - modificazioni, nonchè a loro istituti centrali di categoria ».

Segue a sinistra: Roma, 1° luglio 1978; più in basso, al centro: IL DIRETTORE GENERALE (GIUSEPPE FALCONE) e, più in basso ancora, a destra: IL DIRETTORE - DELLA RAGIONERIA CENTRALE (PARISI). Le firme anzidette sono poste in tipografia con inchiostro nero. Sotto la data è posto il bollo a secco con lo stemma della Repubblica e la leggenda circolare CASSA DEPOSITI E PRESTITI. In basso a sinistra è posto il CODICE 4013, entro filo di cornice nero.

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo è delimitato da due fili di cornice sul cui fondino colorato tratteggiato-raggiato in bianco sono poste le AVVERTENZE su sei righe; al centro campeggia il monogramma della Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.

Il prospetto delle 20 cedole (18 poste a destra del corpo del titolo su tre colonne di 6 cedole ciascuna e 2 sotto il corpo del titolo) è delimitato da una cornice dello stesso stile di quella del corpo del titolo, ma più sottile; la cornice è interrotta al centro del tratto superiore dalla leggenda CASSA DEPOSITI E PRESTITI; segue uno spazio bianco per la numerazione a lettura magnetica, poi, su fondini uguali a quello del corpo del titolo, ma di colori alternati, sono poste le seguenti leggende: sulla sinistra, su tre righe, SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO - COMUNALE E PROVINCIALE - CARTELLE 10 % - 1977-1987; sulla destra, su quattro righe, PAGABILE IL - segue la data di pagamento della cedola - LIRE - segue l'importo in cifre del capitale, per la cedola CAPITALE e l'importo in cifre degli interessi, per la cedola INTERESSI; segue TITOLO - AL PORTATORE DA UNA (O DIECI - CENTO - MILLE CARTELLE) - N. (segue il numero del titolo) - CEDOLA AL (segue la data di scadenza: al 1° GENNAIO 1978 per le cedole n. 1, al 1° GENNAIO 1987 per le cedole n. 10) - DA LIRE (segue l'importo della cedola in lettere seguito, tra parentesi, dall'importo in cifre).

Nel fondino, in basso, a destra e a sinistra, è riportato il numero cedolare dal n. 1 per le cedole poste in basso a destra al n. 10 per le due cedole poste sotto il corpo del titolo.

Segue uno spazio bianco per la numerazione a lettura magnetica.

Le cedole recano al centro, disposta obliquamente, da sinistra in basso a destra in alto, la parola INTERESSI, per le cedole interessi e CAPITALE, per le cedole capitale. Sulla sinistra delle cedole, a fianco del « N. », è posto il monogramma della Cassa depositi e prestiti.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola comprende le seguenti leggende, poste al centro, dall'alto verso il basso: D.L. 17 GENNAIO 1977, N. 2, CONVERTITO - NELLA LEGGE 17 MARZO 1977, N. 62 - TRASFERIBILE SOLTANTO AD AZIENDE DI CREDITO - ED A LORO ISTITUTI CENTRALI DI CATEGORIA.

Al centro, entro una losanga, il numero cedolare; in basso la leggenda DECRETO MINISTERIALE 22 APRILE 1977.

Art. 7.

La stampa dei prospetti è calcografica nel corpo del titolo e nelle cedole per le cornici, le leggende ed i monogrammi, è litografica per i fondini del corpo del titolo e delle cedole nonchè per una leggenda posta nel corpo stesso ed è tipografica per le firme, le numerazioni, le date ed il numero del codice.

La stampa dei rovesci è litografica.

Art. 8.

La stampa dei titoli al portatore è eseguita in colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i tagli da L. 1.000.000 in verde marcio le cornici, le leggende ed il monogramma della Cassa depositi e prestiti: in verde chiaro il fondino del corpo del titolo, delle cedole interessi e la parola CAPITALE: in celeste il fondino delle cedole capitale e la parola INTERESSI: in celeste e verde marcio chiaro alternati il fondino delle caselle;

per i tagli da L. 10.000.000 in verde smeraldo le cornici, le leggende ed il monogramma della Cassa depositi e prestiti: in rosa chiaro il fondino del corpo del titolo, delle cedole interessi e la parola CAPITALE: in giallo chiaro il fondino delle cedole capitale e la parola INTERESSI: in giallo e verde smeraldo chiaro alternati il fondino delle caselle;

per i tagli da L. 100.000.000 in verde bluastro le cornici, le leggende ed il monogramma della Cassa depositi e prestiti: in celeste il fondino del corpo del titolo, delle cedole interessi e la parola CAPITALE: in rosa il fondino delle cedole capitale e la parola INTERESSI: in rosa e verde bluastro chiaro alternati il fondino delle caselle;

per i tagli da L. 1.000.000.000 in rosso porpora le cornici, le leggende ed il monogramma della Cassa depositi e prestiti: in viola chiaro il fondino del corpo del titolo, delle cedole interessi e la parola CAPITALE: in rosa il fondino delle cedole capitale e la parola INTERESSI: in rosa e rosso porpora chiaro alternati il fondino delle caselle.

Art. 9.

I certificati nominativi delle cartelle indicate nelle premesse del presente decreto sono distinti in quattro tagli del rispettivo capitale nominale iniziale di lire dieci milioni, cento milioni, un miliardo e dieci miliardi; hanno caratteristiche identiche a quelle descritte, per i titoli al portatore, nei precedenti articoli 1, ultimo comma, e 2, con la sola differenza che il manto cedolare è sostituito da un foglio tagliandi comprendente 20 tagliandi di ricevuta disposti come le cedole dei titoli al portatore.

Art. 10.

I certificati nominativi sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, mentre le firme, le numerazioni, le date ed il numero del codice sono riportati tipograficamente.

Art. 11.

I prospetti del corpo del certificato e di ciascun tagliando sono delimitati da cornici identiche a quelle del titolo al portatore.

Entro la cornice del prospetto del certificato e su fondino formato da linee ondulate punteggiate raggiate, intersecate da linee oblique in chiaro, è posto in alto al centro lo stemma della Repubblica la cui base divide le due parole REPUBBLICA ITALIANA; segue CASSA DEPOSITI E PRESTITI - e, entro filo di cornice propria, SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE - CARTELLE

10 % 1977-1987 - AMMORTIZZABILI IN DIECI ANNI DECORRENTI DAL 1° GENNAIO 1977, - MEDIANTE RIMBORSO ANNUALE DI UN DECIMO DEL CAPITALE NOMINALE INIZIALE - (D.L. 17 GENNAIO 1977, N. 2, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 MARZO 1977, N. 62 E D.M. 22 APRILE 1977) - CERTIFICATO NOMINATIVO DA - DIECI (O CENTO - MILLE - DIECIMILA) CARTELLE - N. (segue la numerazione araba del certificato) - DEL CAPITALE NOMINALE DI - (segue una tabella racchiusa da cornice propria divisa in dieci caselle, con fondini identici a quelli del titolo al portatore, recanti l'importo in cifre del capitale nominale riferito a ciascun anno di ammortamento).

Seguono, in carattere corsivo inglese, le parole « a favore » e, dopo tre righe punteggiate, la leggenda: « L'interesse annuo decorre dal 1° gennaio 1977 ed è pagabile - posticipatamente a partire dal 1° gennaio 1978; per l'anno 1977, è calco-lato sul capitale nominale iniziale del titolo, e, per gli anni successivi, - sul capitale nominale residuo al 31 dicembre dell'anno precedente ». La leggenda che segue, sempre in carattere corsivo inglese, è stampata con inchiostro rosso « Il presente titolo può trasferirsi esclusivamente ad aziende di - credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive - modificazioni, nonché a loro istituti centrali di categoria ». Segue a sinistra: Roma, 1° luglio 1978; più in basso, al centro, IL DIRETTORE GENERALE (GIUSEPPE FALCONE) e più in basso ancora a destra: IL DIRETTORE - DELLA RAGIONERIA CENTRALE (PARISI). Sotto la data è posto il bollo a secco con lo stemma della Repubblica e la leggenda circolare CASSA DEPOSITI E PRESTITI. In basso a sinistra, è posto il CODICE 4013, entro un filo di cornice nero.

Il rovescio del corpo del titolo comprende le AVVERTENZE disposte su otto righe; segue la leggenda ANNOTAZIONI.

Art. 12.

Sul prospetto dei tagliandi, la cornice è interrotta, nel tratto superiore, al centro, dalla leggenda CASSA DEPOSITI E PRESTITI; segue uno spazio bianco per la numerazione a lettura magnetica, poi, su fondini uguali a quello del corpo del titolo, ma di colori alternati, sono poste le seguenti leggende: sulla sinistra e su tre righe, SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO - COMUNALE E PROVINCIALE - CARTELLE 10 % - 1977-1987; sulla destra, su quattro righe, PAGABILE IL - (segue la data di scadenza) - LIRE - (segue l'importo in cifre del capitale, per i tagliandi CAPITALE e l'importo in cifre degli interessi, per i tagliandi INTERESSI); segue CERTIFICATO - NOMINATIVO DA DIECI (O CENTO - MILLE - DIECIMILA) CARTELLE - N. (segue la numerazione araba del certificato) - TAGLIANDO AL (segue la data di scadenza: al 1° gennaio 1978 per i tagliandi n. 1, al 1° gennaio 1987 per i tagliandi n. 10) - DA LIRE (segue l'importo in lettere seguito, tra parentesi, da quello in cifre); infine, su due righe, la leggenda IL PRESENTE TAGLIANDO DEVE ESSERE - STACCATO DALL'UFFICIO PAGATORE; a sinistra e a destra di quest'ultima leggenda è posto il numero dei tagliandi: dal n. 1 per i tagliandi posti in basso a destra al n. 10 per i due tagliandi posti sotto il corpo del certificato. Segue uno spazio bianco per la numerazione a lettura magnetica. Sulla sinistra dei tagliandi, a fianco del « N. », è posto il monogramma della Cassa depositi e prestiti. I tagliandi recano al centro, disposta obliquamente da sinistra in basso a destra in alto, la parola INTERESSI per i tagliandi interessi e CAPITALE per i tagliandi capitale.

Art. 13.

Sul rovescio dei tagliandi, sono poste, al centro, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: D.M. 22 APRILE 1977 - TRASFERIBILE SOLTANTO AD AZIENDE DI CREDITO - ED A LORO ISTITUTI CENTRALI DI CATEGORIA - SPAZIO PER LE FIRME.

Al centro, in basso, entro losanga, è riportato il numero del tagliando.

Art. 14.

La stampa dei certificati nominativi è eseguita in colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i certificati da L. 10.000.000 in viola e giallo le cornici del corpo del titolo e dei tagliandi: in verdino il fondino del corpo del titolo e dei tagliandi INTERESSI: in giallino il fondino dei tagliandi CAPITALE: in giallo e verdino rispettivamente le parole INTERESSI e CAPITALE nonchè i corrispondenti monogrammi della Cassa depositi e prestiti: in giallo e viola alternati il fondino delle caselle;

per i certificati da L. 100.000.000 in verdone e ocra le cornici del corpo del titolo e dei tagliandi: in rosa antico il fondino del corpo del titolo e dei tagliandi INTERESSI: in ocra il fondino dei tagliandi CAPITALE: in ocra e rosa antico rispettivamente le parole INTERESSI e CAPITALE nonchè i corrispondenti monogrammi della Cassa depositi e prestiti: in ocra e verdone alternati il fondino delle caselle;

per i certificati da L. 1.000.000.000 in bleu e verde le cornici del corpo del titolo e dei tagliandi: in rosa il fondino del corpo del titolo e dei tagliandi INTERESSI: in verde il fondino dei tagliandi CAPITALE: in verde e rosa rispettivamente le parole INTERESSI e CAPITALE nonchè i corrispondenti monogrammi della Cassa depositi e prestiti: in verde e bleu alternati il fondino delle caselle;

per i certificati da L. 10.000.000.000 in bruno e arancio le cornici del corpo del titolo e dei tagliandi: in verde marcio chiaro il fondino del corpo del titolo e dei tagliandi INTERESSI: in arancio il fondino dei tagliandi CAPITALE: in arancio e in verde marcio chiaro rispettivamente le parole INTERESSI e CAPITALE nonchè i corrispondenti monogrammi della Cassa depositi e prestiti: in arancio chiaro e bruno alternati il fondino delle caselle.

Su tutti i certificati le leggende sono in nero e rosso e le numerazioni in bruno.

Art. 15.

I campioni dei titoli al portatore e dei certificati nominativi considerati negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 16.

Le stampe per i titoli al portatore e per i certificati nominativi da destinare ad operazioni ordinarie sono identiche ai titoli descritti negli articoli che precedono, ma prive delle indicazioni relative alla data di rilascio, al numero di iscrizione ed alle firme a fac-simile, per quanto riguarda i titoli al portatore e della data di rilascio nonchè delle firme, per quanto concerne i certificati nominativi.

All'atto del rilascio in dipendenza di dette operazioni, i titoli al portatore ed i certificati nominativi vengono completati delle indicazioni mancanti a cura, rispettivamente, dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e della Cassa depositi e prestiti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1979
Registro n. 1 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 323

(884)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baby sud, in Caiazzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Baby sud di Caiazzo (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baby sud di Caiazzo (Caserta) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 marzo 1978 al 17 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(838)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale immobiliare fornace Magnetti, in Milano, stabilimento in Cisano Bergamasco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Società industriale immobiliare fornace Magnetti, con sede legale in Milano e stabilimento in Cisano Bergamasco (Bergamo);

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1978 al 10 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale immobiliare fornace Magnetti, con sede legale in Milano e stabilimento in Cisano Bergamasco (Bergamo), è prolungata fino al 9 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(835)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in Milano, in liquidazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede a Milano;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1978, 17 maggio 1978 e 2 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio al 27 gennaio 1978 e dal 1° aprile 1978 al 26 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Roma e Pomezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(840)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco, in Lentiai.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale e stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno);

Ritenuto la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie tessili San Marco di Lentiai (Belluno) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 settembre 1978 al 4 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(841)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale immobiliare fornace Magnetti, in Milano, stabilimento in Cisano Bergamasco.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Società industriale immobiliare fornace Magnetti, con sede legale in Milano e stabilimento in Cisano Bergamasco (Bergamo);

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1978 e 15 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 aprile 1978 al 9 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale immobiliare fornace Magnetti, con sede legale in Milano e stabilimento in Cisano Bergamasco (Bergamo), è prolungata fino all'8 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(836)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1979.

Nomina del presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica - E.F.I.M., e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'Ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente dell'Ente predetto, essendo scaduto dalla carica il dott. Attilio Jacoboni, nominato con decreto ministeriale dell'8 agosto 1975 per il triennio 1° settembre 1975-31 agosto 1978;

Visto il parere reso dalla commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali;

Decreta:

Il prof. Corrado Fiaccavento è nominato presidente dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - E.F.I.M., per il triennio decorrente dal 1° febbraio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(995)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, con effetto dal 1° aprile 1976;

Visti i decreti ministeriali 19 maggio 1977, 20 maggio 1977, 16 luglio 1977, 26 ottobre 1977, 31 gennaio 1978, 10 maggio 1978, 3 luglio 1978 e 27 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 14 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(961)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Prezzi di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1979 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare, per le schede della dichiarazione dei redditi da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato, il prezzo di vendita al pubblico nonchè la misura dell'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei relativi quadri occorrenti per la dichiarazione dei redditi è fissato:

in L. 250 (duecentocinquanta) per la scheda modello 740 con relativa busta e per la scheda modello 770;

in L. 350 (trecentocinquanta) per la scheda modello 760 completa;

in L. 150 (centocinquanta) per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 96 (novantasei) sui suindicati prezzi di vendita di L. 250 e di L. 350 e l'aggio di L. 56 (cinquantasei) sul prezzo di vendita di L. 150.

Le somme trattenute vanno attribuite come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 6 (sei) per ogni scheda e per ogni quadro venduto;

b) ai gestori degli organi di vendita L. 25 (venticinque) per le schede modelli 740, 760 e 770 e L. 15 (quindici) per i quadri dei modelli 740 e 770;

c) ai rivenditori dei generi di monopoli L. 65 (sessantacinque) per la scheda modelli 740, 760 e 770 e L. 35 per ogni quadro dei modelli 740 e 770.

Gli aggi sopra indicati sono comprensivi della imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro: MALFATTI

(959)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2924/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro che corregge un errore materiale relativo all'art. 2, paragrafo 1, del protocollo che stabilisce talune disposizioni negli scambi agricoli fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 2925/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, che sospende l'applicazione della condizione cui sono subordinate le importazioni nella Comunità di taluni agrumi originari della Spagna, in virtù dell'accordo fra la Comunità e tale Paese.

Regolamento (CEE) n. 2926/78 della commissione, del 13 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2927/78 della commissione, del 13 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2928/78 della commissione, del 13 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2929/78 della commissione, del 13 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2930/78 della commissione, del 13 dicembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 2931/78 della commissione, del 13 dicembre 1978, riguardante la quantità da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci importate a consegne frazionate.

Regolamento (CEE) n. 2932/78 della commissione, del 13 dicembre 1978, che estende la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica coi vini da tavola del tipo A I.

Regolamento (CEE) n. 2933/78 della commissione, del 13 dicembre 1978, che deroga al regolamento (CEE) n. 1804/77 per quanto riguarda le date previste per le prestazioni viniche della campagna 1977/1978.

Regolamento (CEE) n. 2934/78 della commissione, del 13 dicembre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 1979.

Regolamento (CEE) n. 2935/78 della commissione, del 13 dicembre 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2936/78 della commissione, del 13 dicembre 1978, che fissa l'importo supplementare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Pubblicati nel n. L 350 *del* 14 *dicembre* 1978.

(327/C)

Regolamento (CEE) n. 2937/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2938/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2939/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2940/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2941/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2942/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2943/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2944/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 279/75 che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 2945/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2015/76 relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato.

Regolamento (CEE) n. 2946/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che concede, per la campagna 1978/1979, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per taluni vini da tavola.

Regolamento (CEE) n. 2947/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che concede, per la campagna 1978/1979, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati.

Regolamento (CEE) n. 2948/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che istituisce un aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino romano.

Regolamento (CEE) n. 2949/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2054/76 relativo alla vendita, ai fini dell'esportazione verso i paesi terzi, di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato all'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 2950/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 368/77 relativo alla vendita, mediante gara, di latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei suini e del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2951/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che ripristina nella Francia gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 2952/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2953/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 351 *del* 15 *dicembre* 1978.

(328/C)

Regolamento (CEE) n. 2954/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i vini di uve fresche e mosti di uve fresche mutizzati con alcole di cui alla voce 22.05 della tariffa doganale comune interamente ottenuti in Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2955/78 del Consiglio, del 12 dicembre 1978, che mantiene in vigore il regime di autorizzazione d'importazione nel Regno Unito di pantaloni originari dell'India.

Regolamento (CEE) n. 2956/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2957/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2958/78 della commissione, del 14 dicembre 1978, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2959/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla Repubblica democratica della Somalia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2960/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica democratica della Somalia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2961/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, relativo ad un nuovo bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dello Zambia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2962/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1391/78 per quanto riguarda la scheda segnaletica messa a punto nel quadro del regime di premi per la non commercializzazione del latte.

Regolamento (CEE) n. 2963/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, V e VI.

Regolamento (CEE) n. 2964/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V e VI.

Regolamento (CEE) n. 2965/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 2966/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona VII.

Regolamento (CEE) n. 2967/78 della commissione, del 15 dicembre 1978, che ripristina nel Belgio gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Pubblicati nel n. L 352 *del* 16 *dicembre* 1978.

(329/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1975 e 1976

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Savona:	
Noli	40.045.000

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Savona:	
Noli	47.500.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 24 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Marcedusa (ulteriore mutuo)	2.590.000
Mesoraca (ulteriore mutuo)	5.370.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Casalgrande	59.300.000
Provincia di Salerno:	
Amalfi	7.500.000

Con decreti ministeriali 24 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Marcedusa	6.770.000
Mesoraca	22.490.000
Provincia di Foggia:	
Stornara	13.000.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Casalgrande	70.000.000
Provincia di Salerno:	
Amalfi	30.000.000
Provincia di Terni:	
Montecchio	23.614.000
Provincia di Verona:	
Marano di Volpicella	16.160.000

Con decreti ministeriali 24 gennaio 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Castello di Serravalle	26.780.000
Provincia di Catania:	
Nicolosi	66.200.000
Provincia di Catanzaro:	
Gizzeria	12.500.000
Marcedusa	7.080.000
Mesoraca	24.260.000
Mongiana	26.100.000
Provincia di Foggia:	
Stornara	12.830.000
Provincia di Pescara:	
Montebello di Bertona	5.990.000
Provincia di Salerno:	
Amalfi	8.470.000
Provincia di Terni:	
Attigliano	7.060.000
Montecchio	24.830.000
Provincia di Viterbo:	
Vejano	7.670.000

Autorizzazione all'amministrazione comunale di Stornara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 e revoca di precedente decreto.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Foggia:	
Stornara	11.100.000

(in luogo di quello di L. 25.380.000 autorizzato con il precedente decreto in data 18 gennaio 1978 che viene revocato).

(Da 50/M a 75/M)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lerici

Con decreto interministeriale 12 settembre 1977, n. 683-*bis*, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato, di un terreno demaniale sito in località «Scoglietti», frazione Pozzuolo S. Teresa al Mare - Lerici (La Spezia), distinto nel catasto di tale comune al nuovo catasto territoriale foglio 7, particella 606, della superficie complessiva di 38 mq.

(666)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Genova-La Spezia-Savona

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1978 la gestione straordinaria del Consorzio agrario interprovinciale di Genova-La Spezia-Savona, con sede in Genova, viene prorogata al 31 dicembre 1979 ed il sig. Dario Vicarelli viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 15 aprile 1974.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1978, con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Gino Piccioni a vice commissario governativo.

(667)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 30 gennaio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	840,55	840,55	840,60	840,55	840,40	840,55	840,45	840,55	840,55	840,55
Dollaro canadese . .	704,50	704,50	704,75	704,50	704,25	704,50	704,65	704,50	704,50	704,50
Marco germanico	452,28	452,28	452,25	452,28	452,25	452,28	452,15	452,28	452,28	452,30
Fiorino olandese . .	419,15	419,15	418,75	419,15	418,90	419,15	418,90	419,15	419,15	419,15
Franco belga . . .	28,731	28,731	28,73	28,731	28,75	28,73	28,715	28,731	28,731	28,75
Franco francese . . .	196,92	196,92	197,20	196,92	196,93	196,92	196,92	196,92	196,92	196,90
Lira sterlina	1678,60	1678,60	1678 —	1678,60	1677,85	1678,60	1678,20	1678,60	1678,60	1678,60
Corona danese	163,50	163,50	163,65	163,50	163,45	163,50	163,50	163,50	163,50	163,50
Corona norvegese . . .	164,70	164,70	164,91	164,70	164,70	164,70	164,79	164,70	164,70	164,70
Corona svedese	192,30	192,30	192,40	192,30	192,30	192,30	192,35	192,30	192,30	192,30
Franco svizzero . . .	498,41	498,41	498,50	498,41	498,45	498,41	498,35	498,41	498,41	498,40
Scellino austriaco . .	61,74	61,74	61,805	61,74	61,78	61,74	61,77	61,74	61,74	61,75
Escudo portoghese . .	17,85	17,85	17,86	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85
Peseta spagnola	12,03	12,03	12,05	12,03	12,03	12,03	12,033	12,03	12,03	12,03
Yen giapponese	4.202	4,202	4,206	4,202	4,203	4,20	4,205	4,202	4,202	4,20

Media dei titoli del 30 gennaio 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	65,700
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	87,550
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	84,175
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	80,875
» 6 % » » 1970-85 . . .	80,400
» 6 % » » 1971-86 . . .	79,125
» 6 % » » 1972-87 . . .	76,625
» 9 % » » 1975-90 . . .	82,700
» 9 % » » 1976-91 . . .	83,200
» 10 % » » 1977-92 . . .	86,175
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	83,600
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979 . .	100,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . . .	100,925
» » » » 1- 1-1978/80 .	100,900
» » » » 1- 3-1978/80 . .	100,675
» » » » 1- 6-1978/80 .	100,700
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss. . . .	99,475
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss. . .	98,125
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	94,850
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	97,475
» » » 10 % 1- 1-1981	96,325
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	83,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,350
» » » 12 % 1- 4-1982	98,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 gennaio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	840,50
Dollaro canadese	704,575
Marco germanico	452,215
Fiorino olandese	419,025
Franco belga	28,723
Franco francese	196,92
Lira sterlina	1678,40
Corona danese	163,50
Corona norvegese	164,745
Corona svedese	192,325
Franco svizzero	498,38
Scellino austriaco	61,755
Escudo portoghese	17,85
Peseta spagnola	12,031
Yen giapponese	4,203

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 mod. 243. — Data: 4 maggio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato di Napoli. — Intestazione: Di Candia Bruno, nato a Napoli il 2 gennaio 1949. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(306)

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentata per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 mod. 243. — Data: 16 giugno 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: tesoreria provinciale dello Stato di Trieste. — Intestazione: Credito italiano - S.p.a. Trieste. — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(859)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « La Mariposa » a r.l., in Roma.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1979 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « La Mariposa » a r.l., con sede in Roma, composto dai signori:

Presidente:

Morgagni rag. Marcello.

Membri:

Pizzigallo Martino;
Cavaliere avv. Domenico.

(411)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 13 novembre 1978, n. 1048/Div. I, l'Università di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal dott. Iacopo Ponticelli, consistente nella somma di L. 4.000.000, da destinare al reparto di radioterapia dell'istituto di radiologia allo scopo dell'acquisto di apparecchiature scientifiche.

(412)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a ventidue posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE

Vist la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 4 dicembre 1978;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventidue posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

I vincitori del concorso saranno destinati ai seguenti uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto nei limiti dei posti appresso indicati per ciascuna sede:

Ufficio	Sede	Posti
per il Piemonte e la Valle d'Aosta	Torino	n. 3
per la Lombardia	Milano	» 2
per il Veneto	Venezia-Mestre	» 3
per la Liguria	Genova	» 1
per l'Emilia-Romagna	Bologna	» 1
per la Toscana	Firenze	» 2
per le Marche	Ancona	» 1
per la Puglia	Bari	» 3
per la Basilicata	Potenza	» 1
per la Calabria	Catanzaro	» 2
per la Sicilia	Palermo	» 1
per la Sardegna	Cagliari	» 2
	Totale	n. 22

I candidati nella domanda di ammissione al concorso debbono indicare in ordine di preferenza almeno due sedi alle quali, se vincitori, intendono essere destinati.

Le destinazioni alle singole sedi saranno stabilite col provvedimento che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

I candidati che avranno indicato le preferenze in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, saranno destinati, discrezionalmente, ad una sede con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Durante i primi cinque anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di destinazione.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 1), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 35° anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite e della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dell'Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) le sedi indicate all'art. 1, in ordine di preferenza, alle quali, se vincitori, intendono essere destinati;

13) di essere consapevoli che durante i primi cinque anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di destinazione;

14) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorrano le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica di dattilografia ed in un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

La prova pratica di dattilografia consterà di due distinti esperimenti: copiatura a macchina di un brano di prosa italiana e composizione di un prospetto contenente anche dati numerici.

L'esperimento di copiatura a macchina di un brano di prosa italiana, stampato dattiloscritto scelto dalla commissione esaminatrice, sarà a velocità libera, con un minimo di 200 battute al minuto ed avrà la durata di quindici minuti; i candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore possono, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del tempo.

Nell'assegnazione del voto la commissione terrà conto degli errori commessi, della velocità e della precisione dimostrate.

L'esperimento relativo alla composizione di un prospetto contenente anche dati numerici avrà la durata di venti minuti e sarà svolto, facendo uso dell'incolonnatore della macchina da scrivere, sulla base di un elaborato scelto dalla commissione esaminatrice in modo da non comportare più di dieci righe e più di sei colonne.

Nell'assegnazione del voto la commissione esaminatrice terrà conto degli errori commessi nonché dei vari elementi di giudizio — in relazione alla completezza, all'ordine e alla precisione — attinenti alla impostazione e rigatura del prospetto e all'allineamento verticale.

Una copia dell'elaborato su cui verterà la prova, sarà distribuita a ciascun candidato immediatamente prima dell'inizio dell'esperimento.

Durante ciascun esperimento non sarà permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di statistica;

2) nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) diritti, doveri e responsabilità degli impiegati civili dello Stato;

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

La prova scritta del concorso avrà luogo il giorno 29 marzo 1979 presso i locali del palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma, con inizio alle ore 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto, coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata dal presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, nell'ora e nella sede sopra indicati.

Art. 8.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Roma nei giorni che saranno indicati dalla commissione esaminatrice.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

La votazione della prova pratica sarà data dalla media dei voti riportati dal candidato nei due esperimenti. La prova pratica di dattilografia non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi in ciascun esperimento.

Il colloquio, che avrà luogo nello stesso giorno in cui si svolgerà la prova pratica, non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinunica al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passoporto;

7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, *entro il termine perentorio di dieci giorni* che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al presente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in

base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati ufficiali aggiunti di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di ufficiale aggiunto di statistica.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del comitato amministrativo. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1979

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA.

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventidue posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva di codesto Istituto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 2 febbraio 1979.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . . a . . . . (provincia di . . . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perché (2) . . . . . .;

3) di essere residente a (3) . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5) e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . . .;

8) di essere in possesso del . . . . . conseguito presso la scuola . . . . nell'anno scolastico;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . . . con la qualifica di (7) . . . . . .;

10) di avere prestato servizio presso (8) . . . . . dal . . . . . . al . . . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . . . ;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di preferire, nell'ordine, le seguenti sedi di destinazione (almeno due): .,

13) di essere consapevole che durante i primi cinque anni di servizio non saranno prese in considerazione eventuali domande di trasferimento ad una sede diversa da quella di destinazione.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario

Data, ...

Firma del candidato (10)

. . . .

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . ., ovvero di non avere prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero, perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . ovvero perché riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(869)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di falegname specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n 23 relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di falegname specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Liguria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(220)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di marmista specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 24, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di marmista specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Liguria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(221)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di muratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 25, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a due posti di muratore specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Liguria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(222)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di restauratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Liguria.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-12 del luglio-dicembre 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1977, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 26, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso ad un posto di restauratore specializzato di 1ª categoria nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Liguria, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(223)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso ad un posto di autista, carriera ausiliaria, dell'ufficio provinciale del lavoro, riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Con decreto 12 luglio 1978, n. 20168/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1978, registro n. 1, foglio n. 195 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 64 del 12 dicembre 1978, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso ad un posto di autista, carriera ausiliaria, dell'ufficio provinciale del lavoro.

Tale posto è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 12 dicembre 1978.

(450)

OSPEDALE CIVILE « M. GIANNUZZI » DI MANDURIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di urologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente d oculistica;

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Manduria (Taranto).

(285/S)

OSPEDALE CIVILE « L. CAZZAVILLAN » DI ARZIGNANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arzignano (Vicenza).

(284/S)

OSPEDALE CIVILE DI CIRIE'

Aumento del numero di alcuni posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione, con aggregato il servizio di emodialisi;

un posto di assistente di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Ciriè (Torino).

(288/S)

OSPEDALE DI AREZZO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di dermatologia;

un posto di aiuto della divisione di medicina generale, per l'attività cardiologica;

un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di oncologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;

cinque posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(286/S)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo fisioterapista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo fisioterapista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Grosseto.

(282/S)

OSPEDALE « S. PAOLO » DI SAVONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(287/S)

OSPEDALE « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale di Pantelleria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(289/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Pantelleria, a:

un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di pediatria (a tempo pieno);
un posto di aiuto di ortopedia (a tempo pieno);
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(290/S)

OSPEDALE DI PIETA' DI RUVO DI PUGLIA

Concorso ad un posto di assistente medico chirurgo addetto al servizio di guardia, accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico chirurgo addetto al servizio di guardia, accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ruvo di Puglia (Bari).

(283/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorso ad un posto di assistente medico addetto all'istituto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto all'istituto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(291/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(292/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di nefrologia;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente del servizio di medicina legale e delle assicurazioni sociali.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(215/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 settembre 1978, n. **63**.

Attuazione delle direttive della Comunità economica europea per la riforma dell'agricoltura - Recepimento delle leggi nazionali n. 153/1975 e n. 352/1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge, la regione Lazio stabilisce le norme di attuazione delle leggi nazionali n. 153 del 9 maggio 1975 concernente: « Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura », e n. 352 del 10 maggio 1976 concernente: « Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate ».

La legge ha lo scopo di promuovere, nell'ambito di un programmato disegno di riequilibrio socio-economico del territorio regionale, interventi idonei a migliorare il livello dei redditi e delle condizioni di vita e di lavoro nelle campagne, nonchè il mantenimento di un livello adeguato di popolazione e la conservazione dell'ambiente naturale e delle risorse nelle zone montane e svantaggiate, attraverso l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole anche mediante un'adeguata mobilità della terra, ed il miglioramento del grado di formazione generale e professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti la Regione promuove ed assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.

Titolo I

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Art. 2.

Condizioni e preferenze

Per promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive agricole la Regione istituisce un regime di aiuti in favore delle aziende agricole singole ed associate idonee al conseguimento di una produzione tale da determinare un reddito da lavoro comparabile con quello dei lavoratori non agricoli della zona attraverso l'attuazione di un piano di sviluppo aziendale o internazionale che realizzi l'ammodernamento delle aziende medesime mediante una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni.

Nella concessione delle provvidenze verrà data preferenza all'impresa familiare diretto-coltivatrice, singola ed associata ed alle cooperative di conduzione terreni costituite da coloni, mezzadri, braccianti ed alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Presentazione piani di sviluppo

I piani di sviluppo aziendali ed interaziendali possono essere presentati:

a) da imprenditori agricoli a titolo principale, o da coadiuvanti familiari, che pur non essendo titolari dell'impresa collaborino od abbiano collaborato con il conduttore per almeno tre anni, mezzadri e coloni, ovvero mezzadri e coloni congiuntamente ai proprietari concedenti semprechè entrambi ricadono nelle condizioni di cui alla presente legge;

b) da cooperative agricole, costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;

c) da imprenditori agricoli comunque associati per la presentazione di un piano di sviluppo interaziendale o aziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, sempre che i soci ritraggano dall'attività agricola almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro ed impieghino nella attività aziendale ed in quella associata almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro.

I beneficiari di cui ai punti *a*), *b*) e *c*), debbono possedere una sufficiente capacità professionale e debbono impegnarsi a tenere almeno per l'intero periodo di attuazione del piano una contabilità aziendale ai sensi dell'art. 17.

I mezzadri e i coloni possono presentare il piano di sviluppo aziendale anche in mancanza di accordo con il concedente. Approvato il piano dagli organi di cui all'art. 22, esso può essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente riconoscendo al mezzadro ed al colono la direzione per l'attuazione del piano, nonchè la facoltà per i miglioramenti riconosciuti all'affittuario dalla legge nazionale n. 11 dell'11 febbraio 1971, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Definizione imprenditore a titolo principale

E' considerato imprenditore a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno i due terzi del tempo di lavoro complessivo e ricavi da tale attività almeno i due terzi del reddito globale da lavoro.

Quando le condizioni di cui al primo comma non siano raggiunte, è consentito che il reddito agricolo sia pari o superiore al cinquanta per cento del reddito complessivo ed il tempo dedicato all'attività extra-agricola sia per lo meno la metà del tempo del lavoro totale sempre che, una volta attuato il piano di sviluppo, siano raggiunte le condizioni di cui al primo comma.

Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975 è considerato imprenditore a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno la metà del tempo di lavoro complessivo e ricavi da tale attività la metà del reddito globale di lavoro.

Sarà data la priorità dei finanziamenti ai piani di sviluppo interaziendali.

Art. 5.

Capacità professionale

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando il richiedente abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola in qualità di titolare dell'azienda, coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo o socio di cooperative agricole di cui all'art. 18 e seguenti della legge nazionale 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Tali condizioni si possono provare anche mediante atto di notorietà.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di un istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato dal comitato di cui all'art. 23.

Art. 6.

Imprenditore agricolo a titolo principale già con reddito comparabile

Possono presentare il piano di sviluppo aziendale gli imprenditori a titolo principale il cui reddito da lavoro superi, al momento della presentazione della domanda, il reddito comparabile purchè tali aziende dimostrino che le strutture agricole sono tali da porre in pericolo la conservazione del reddito a livello comparabile o gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l'ammodernamento aziendale riporterebbero il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile.

Art. 7.

Piani di sviluppo aziendali ed interaziendali

Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola in via di ammodernamento,

una volta attuato il piano medesimo, sarà in grado di raggiungere, in linea di massima, per una o due unità lavorative uomo, almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona, secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 10.

Nel caso in cui il piano di sviluppo riguardi una azienda condotta in comune da imprenditori titolari di proprie aziende, il reddito di lavoro comparabile di cui al primo comma del presente articolo deve essere raggiunto per almeno una unità lavorativa uomo da ciascun imprenditore, tenendo conto sia della sua partecipazione all'azienda condotta in comune, sia dell'azienda di cui è titolare e del reddito ricavato dall'attività agricola extra-aziendale.

La dimostrazione che le aziende agricole in via di ammodernamento saranno in grado di raggiungere l'obiettivo di cui al precedente comma si basa sul confronto del reddito da lavoro raggiungibile a conclusione del piano di sviluppo con il reddito d'obiettivo, rapportato sempre a singola unità lavorativa, determinato in base al reddito comparabile secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 17 della legge nazionale n. 153/1975.

L'unità lavorativa uomo rappresenta la unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo di 2300 ore per unità lavorativa uomo.

Il piano di sviluppo deve basarsi su una impostazione tecnico-economica che, muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

In particolare esso dovrà contenere i seguenti elementi:

a) descrizione della situazione aziendale nel corso dell'anno precedente la domanda;

b) obiettivo di reddito previsto in relazione alla mano d'opera presente in azienda alla fine del piano;

c) orientamenti produttivi prescelti, trasformazioni agrarie e conversioni colturali previste;

d) programma di investimenti e piano di finanziamenti;

e) elementi di prova di reali disponibilità, nei tempi utili, delle terre che si intendono acquisire o con le quali si vuole ampliare la superficie aziendale.

La durata del piano di regola non può eccedere i sei anni. Nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975 la durata del piano può essere prolungata ad un massimo di nove anni.

Art. 8.

Programmazione e consulenza

Il piano di sviluppo aziendale dovrà armonizzarsi con i piani di sviluppo economico-sociale delle comunità montane e dei comprensori economici-urbanistici, o, in loro mancanza, con le linee programmatiche determinate all'uopo dal consiglio regionale.

Ai piani di sviluppo approvati od in corso di attuazione possono essere presentate ed accolte modifiche ai programmi di investimento purchè le variazioni proposte non alterino gli obiettivi perseguiti ed i tempi di realizzazione previsti.

Gli imprenditori singoli od associati che intendono presentare il piano di sviluppo aziendale possono avvalersi della consulenza gratuita degli uffici agricoli che saranno costituiti nell'ambito dei comprensori economici-urbanistici, di cui alla legge regionale n. 71 del 12 giugno 1975 e del centro regionale per la contabilità di cui al successivo art. 17 e dell'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L.

Art. 9.

Regime di aiuti

Gli aiuti per i piani di sviluppo aziendale e interaziendale che siano stati ritenuti congrui alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, consistono in:

a) concorso nel pagamento degli interessi per gli investimenti globalmente necessari, per l'attuazione del piano ai sensi dell'art. 12;

b) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre ed i relativi interessi secondo quanto disposto nell'art. 13;

c) cessione, in proprietà o in affitto, in via prioritaria delle terre che si renderanno disponibili in connessione con le misure di incoraggiamento per la cessazione delle attività agricole di cui al titolo secondo;

d) contributo in conto capitale in ragione della superficie aziendale per l'incremento della produzione bovina e ovina, secondo quanto disposto dall'art. 14;

e) contributi per la tenuta della contabilità aziendale al sensi del successivo art. 17;

f) indennità compensativa nei territori montani ed in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975.

Il concorso riguarda tutti gli investimenti programmati nel piano di sviluppo, ad esclusione delle spese per l'acquisto di nuove terre nonchè di bestiame vivo in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Tuttavia, qualora la disponibilità di nuove terre non sia possibile se non mediante l'acquisizione in proprietà, e la disponibilità di nuovi terreni sia indispensabile per la realizzazione del piano di sviluppo, soprattutto quando si tratti di piani interaziendali, tali investimenti potranno essere ammessi ai benefici, previsti dalle leggi in materia.

L'imprenditore che intenda presentare un piano di sviluppo basato anche sull'acquisizione di terre e sull'ampliamento della superficie aziendale e non possa ottenere terreni in proprietà o in affitto può rivolgersi all'organismo fondiario regionale di cui al successivo art. 36 per ottenere in affitto terreni obbligandosi a corrispondere il relativo canone.

Le associazioni di produttori agricoli che si costituiscono nelle forme e per le finalità di cui al successivo art. 21 possono beneficiare di un contributo di avviamento.

Art. 10.

Reddito comparabile

Per reddito di lavoro comparabile si intende il reddito da lavoro che raggiunga il livello della retribuzione media, al netto degli oneri sociali, dei lavoratori extra-agricoli della provincia ove ricada l'azienda.

Per stabilire il reddito d'obiettivo che l'azienda dovrà raggiungere una volta attuato il piano di sviluppo, si applicano i criteri di cui all'art. 17 della citata legge nazionale n. 153/1975.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determinerà ogni anno i valori dei redditi d'obiettivo per le singole province sulla base dei coefficienti di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dei settori extra-agricoli negli ultimi sei anni, indicati dall'Istituto centrale di statistica - I.S.T.A.T.

Art. 11.

Reddito unità lavorativa uomo ed aziende di riferimento

Per la determinazione del reddito delle singole unità lavorative dell'azienda che presenta il piano di sviluppo si tiene conto dei seguenti elementi:

durata del lavoro annuale non superiore alle 2.300 ore;

remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio non inferiore al due per cento per la terra ed i fabbricati e all'interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;

tasso effettivo di interesse per il capitale eventualmente già investito da terzi;

aliquota massima del venti per cento di reddito proveniente dall'esercizio di attività non agricola a condizione che almeno una unità lavorativa tragga la totalità del reddito da lavoro comparabile dall'azienda agricola.

Per i piani di sviluppo aziendali o interaziendali presentati in zone montane l'aliquota del reddito proveniente da attività non agricola può essere del trenta per cento per la prima unità lavorativa uomo e del cinquanta per cento per la seconda unità lavorativa uomo.

E' inclusa nel calcolo del reddito d'obiettivo l'indennità compensativa di cui all'art. 18. L'imprenditore può rinunciare all'inclusione dell'indennità compensativa nel calcolo del reddito di obiettivo.

Si intende conseguito il reddito d'obiettivo anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi il livello di redditività pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che la regione Lazio determinerà con successivo provvedimento.

Art. 12.

Mutui agevolati

Il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 9, lettera *a)*, riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento relativi ai piani di sviluppo approvati, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo di 2.300 ore impiegata nell'azienda.

La durata del mutuo non può essere superiore a venti anni per gli investimenti fondiari e a dieci anni per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, determina l'ammontare della quota del concorso nel pagamento degli interessi eventualmente differenziati per destinazione entro il limite massimo del nove per cento, nonchè il tasso a carico del beneficiario entro il limite minimo del tre per cento.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al tre per cento e al due per cento limitatamente alle zone montane e dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975.

Art. 13.

Fidejussione

Agli imprenditori il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che abbia ottenuto il nulla-osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ma non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, è concessa da parte del fondo interbancario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo compresi i relativi interessi ed il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorate del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può eccedere il cinquanta per cento del mutuo comprensivo di capitale e di interesse elevabile all'ottanta per cento nelle zone montane e considerate svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975.

Nei casi in cui i piani di sviluppo siano stati presentati da cooperative agricole ed altre forme associate, la fidejussione può essere elevata al novanta per cento dei mutui sempre comprensivi del capitale ed interesse.

Per gli affittuari, mezzadri o coloni, che siano in grado di offrire solo parziali garanzie reali, le operazioni di credito possono essere effettuate dagli istituti di credito, anche in deroga ai propri statuti, con la sola garanzia fidejussoria di cui al primo comma del presente articolo o con la garanzia fidejussoria pari alla differenza tra le garanzie eventualmente offerte ed il totale del mutuo.

Per quanto non contemplato nella presente legge valgono le norme sulla fidejussione previste dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, e quelle previste da altre leggi regionali e statali.

Art. 14.

Contributi produzione carne bovina e ovina

Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda, ai sensi della direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 131 del 15 maggio 1973, che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il cinquanta per cento del complesso delle vendite effettuate dall'azienda, può essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente art. 12, un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina ed ovina.

Il contributo medesimo sarà erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno, 16 unità di conto per ettaro il terzo anno.

Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 2.350 unità di conto per il primo anno, 1.600 unità di conto per il secondo anno e 800 unità di conto per il terzo anno; tale limite può essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.

Nei terreni montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunità economica europea numero 268/1975 per le aziende che dispongono di almeno 0,5 unità di bestiame adulto per ettaro di superficie foraggiera, gli importi annui e complessivi dei contributi integrativi previsti dai commi precedenti sono elevati di un terzo.

Art. 15.

Acquisto bovini od ovini ed investimenti nel settore suinicolo

Quando il piano di sviluppo aziendale e interaziendale prevede l'acquisto di bestiame vivo bovino od ovino, la concessione di provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il sessanta per cento.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 53.333 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del trentacinque per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione si intende osservata quando il trentacinque per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

Art. 16.

Irrigazioni - Ricomposizione e riordino fondiario

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del venti per cento quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il quaranta per cento della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il settanta per cento di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente art. 11.

I contributi previsti dal terzo comma dell'art. 5 della legge 14 agosto 1971, n. 817, per l'esecuzione di opere d ricomposizione o di riordinamento fondiario, di interesse particolare o di interesse comune a più fondi, sono aumentati del cinque per cento quando ricorrono le condizioni di utilizzazione fondiaria richiamate nel precedente comma.

Art. 17.

Contabilità aziendale

Agli imprenditori a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo le metodologie ed i modelli adottati dalla giunta regionale nel rispetto dell'art. 11 della direttiva della Comunità economica europea n. 159/1972 viene concesso un contributo di 600 unità di conto, quale concorso alle spese di contabilità.

Il contributo di cui sopra è concesso anche agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta attraverso forme associative giuridicamente riconosciute; queste ultime, a tal fine delegate, potranno tenere la contabilità degli imprenditori associati e dovranno fornire, in forma anonima ed in conformità a quanto richiesto dalla Regione, i dati riassuntivi dei dati al centro regionale di cui al successivo quarto comma.

Il contributo è erogato in quattro rate annuali, per l'importo di 258 unità di conto per il primo anno, di 171 unità di conto per il secondo, di 105 unità di conto per il terzo anno e di 66 unità di conto nel quarto.

La Regione istituisce un centro regionale per la contabilità al fine di realizzare l'analisi e l'elaborazione dei dati della gestione aziendale e interaziendale.

La Regione provvede altresì alla definizione delle metodologie che il centro regionale adotta ed alla determinazione dei criteri per assicurare la partecipazione degli imprenditori e dei lavoratori agricoli ai servizi di contabilità.

Art. 18.

Indennità compensativa

E' istituita una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, le cui aziende ricadono nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunità economica eurpoea n. 268/1975, che al momento della presentazione della domanda esercitino abitualmente l'attività agricola o che si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno cinque anni.

L'indennità di cui al comma precedente verrà erogata alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, e nelle entità seguenti per gli imprenditori singoli:

a) nella misura massima di 52,50 unità di conto per unità di bestiame adulto di cui al secondo comma del sopracitato art. 6 o per ettaro di cui al quarto comma dello stesso art. 6, per aziende da tre a cinque ettari di superficie agricola utilizzata;

b) nella misura di 40 unità di conto per la superficie agricola utilizzata oltre cinque e fino a otto ettari;

c) nella misura di 25 unità di conto per la superficie agricola utilizzata oltre otto e fino a trenta ettari.

La stessa indennità, alle medesime condizioni e modalità, verrà erogata nelle entità seguenti per gli imprenditori associati:

nella misura massima di 52,50 unità di conto per unità di bestiame adulto di cui al secondo comma del sopracitato art. 6 o per ettaro di cui al quarto comma dello stesso art. 6 per aziende di superficie agricola utilizzata pari al prodotto di 5 ettari per il numero dei soci;

nella misura di 40 unità di conto per la superficie agricola utilizzata oltre il prodotto di 5 ettari per il numero dei soci e fino al prodotto di 8 ettari per il numero dei soci;

nella misura di 25 unità di conto per la superficie agricola utilizzata oltre il prodotto di 8 ettari per il numero dei soci e fino al prodotto di 30 ettari per il numero dei soci.

La Regione pubblicherà periodicamente nel Bollettino ufficiale l'elenco dei titolari delle aziende ai quali viene concessa l'indennità, comprensivo dei contributi erogati sulla base dei piani di sviluppo approvati.

Art. 19.

Miglioramento produzione foraggiera e sistemazione pascoli

Ai sensi dell'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, con le modalità ed i limiti ivi previsti, la Regione finanzia i programmi, presentati dai beneficiari di cui all'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, semprechè siano stati approvati dalle comunità montane o da queste ultime predisposti sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, per la promozione, nelle zone indicate nella direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975 ricadenti nei rispettivi territori, di investimenti collettivi volti a migliorare la produzione foraggiera, nonchè la sistemazione di pascoli, compresa l'attuazione di opere di servizio.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro il 30 giugno di ogni anno, approva i programmi di cui al comma precedente, determinando l'importo dei finanziamenti.

Art. 20.

Infrastrutture civili nelle zone montane svantaggiate

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva della Comunità economica europea n. 268/1975, la Regione finanzia programmi annuali predisposti dalle comunità montane sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, per la realizzazione di infrastrutture nelle zone indicate nella direttiva medesima ricadenti nei rispettivi territori.

Il consiglio regionale, ogni anno, su proposta della giunta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, approva i programmi di cui al comma precedente determinando l'importo dei finanziamenti.

Art. 21.

Aiuti di avviamento alle associazioni di assistenza interaziendale

Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire assistenza alle aziende associate e conseguire una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.

L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2.600 unità di conto ad un massimo di 7.890 unità di conto in relazione ai programmi di attività esercitata in comune ed al numero degli associati.

Per ottenere il contributo le associazioni debbono essere costituite con un voto pro capite successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 153 del 1975 nelle forme previste dalle vigenti leggi per le cooperative agricole e per i consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversità atmosferiche, nonchè dalle leggi speciali per le associazioni di produttori.

Art. 22.

Attribuzione delle funzioni

Le funzioni amministrative relative all'applicazione degli aiuti previsti al presente titolo sono delegate ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici costituiti con legge regionale del 12 giugno 1975, n. 71.

Tali funzioni riguardano in particolare:

ricevere, esaminare ed approvare entro novanta giorni dalla data di presentazione, sentito il comitato consultivo di cui allo art. 23, i piani di sviluppo aziendale e interaziendale in base ai criteri indicati al presente titolo ed in conformità degli obiettivi dei programmi di sviluppo comprensoriali, se operanti, ed in loro assenza alle direttive del consiglio regionale;

accertare i requisiti richiesti agli imprenditori e loro associazioni;

controllare le fasi di attuazione dei piani secondo le modalità e gli obiettivi in essi programmati ed in relazione alle successive erogazioni degli aiuti;

garantire l'assistenza tecnica ed amministrativa per la redazione dei piani di sviluppo, e per gli adempimenti necessari per la concessione degli aiuti;

concedere e liquidare gli aiuti previsti per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendale e interaziendale.

Della decisione assunta in ordine ai singoli piani di sviluppo il competente ufficio comprensoriale è tenuto a dare immediata comunicazione alle comunità montane ed ai comuni interessati, anche per la pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 23.

Comitato comprensoriale

Nell'esercizio delle funzioni delegate i consorzi per la gestione dei comprensori economici-urbanistici dovranno promuovere ed assicurare la partecipazione delle organizzazioni professionali sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale.

A tal fine è costituito in ciascun comprensorio economico-urbanistico, di cui alla legge regionale n. 71 del 12 giugno 1975, un comitato, il quale oltre ai compiti di cui al precedente art. 5, esprime pareri su tutte le decisioni inerenti alle funzioni delegate dalla presente legge.

Tale comitato è composto da un massimo di:

a) otto rappresentanti delle organizzazioni professionali dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative.

Il presidente del comprensorio od un suo delegato presiede il comitato consultivo.

Il comitato consultivo verrà rinnovato ogni tre anni, ed i suoi membri possono essere riproposti.

I comprensori, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, di cui al terzo comma, attribuiranno, all'interno di ogni categoria, i posti spettanti a ciascuna delle organizzazioni in proporzione all'effettiva rappresentatività di ciascuna di esse, desunta in base alla consistenza associativa ed organizzativa, alle strutture, all'attività sindacale svolta nei diversi settori dell'agricoltura.

Il presidente del comprensorio con proprio atto nominerà i designati dalle singole organizzazioni.

Art. 24.

Coordinamento e direttive per funzioni delegate

Per coordinare le funzioni delegate il consiglio regionale può impartire direttive ai comprensori.

La giunta regionale assicura l'attuazione della presente legge nel rispetto della programmazione e delle direttive regionali.

Titolo II

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA PER UTILIZZAZIONE DELLE TERRE RESE DISPONIBILI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE.

Art. 25.

Finalità

Per favorire le finalità di cui al precedente titolo la Regione istituisce un'indennità a favore degli imprenditori e dei lavoratori agricoli che cessino anticipatamente l'attività agricola e rendano disponibili le terre da loro coltivate.

Art. 26.

Aiuti

Gli aiuti di cui al precedente articolo consisteno in:

un'indennità annua a favore degli imprenditori che cessano anticipatamente l'attività agricola alle condizioni previste dalla presente legge;

un premio forfettario di apporto strutturale per coloro che destinano le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo.

Art. 27.

Beneficiari indennità di cessazione

L'indennità annua di cessazione può essere richiesta da:

a) proprietari coltivatori diretti o conduttori titolari di aziende agricole che destinano le terre agli scopi stabiliti dall'art. 29;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enifiteuti, mezzadri e coloni qualora i proprietari delle rispettive aziende destinino le terre ai fini dell'art. 29;

c) coadiuvanti familiari permanenti agricoli e lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino attività presso l'azienda il cui titolare benefici delle misure previste dalla presente legge, secondo quanto stabilito dall'art. 34 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

L'indennità può essere altresì richiesta dai titolari di aziende di cui al secondo comma dell'art. 33 della citata legge.

Art. 28.

Requisiti per l'indennità di cessazione

Per la concessione dell'indennità di cessazione i richiedenti devono avere i seguenti requisiti:

avere compiuto i cinquantacinque anni e non superare i sessantacinque se si è titolari di una azienda inferiore a quindici ettari; aver compiuto i sessanta anni e non superati i sessantacinque se si è titolari di una azienda superiore a quindici ettari;

dedicare all'attività agricola almeno il cinquanta per cento del tempo di lavoro complessivo;

ricavare dall'attività agricola almeno il cinquanta per cento del reddito da lavoro complessivo.

Oltre ai suddetti requisiti gli imprenditori agricoli di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo debbono soddisfare le seguenti condizioni:

avere esercitato l'attività agricola nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda;

non avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale o interaziendale;

non avere alienato, a titolo oneroso o gratuito nel biennio precedente la prestazione della domanda di indennità, più del trenta per cento della superficie aziendale;

impegnarsi con atto sottoscritto e autenticato dal notaio o nei modi previsti dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968, e successive modificazioni, a non esercitare ulteriore attività agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

In caso di inadempienze si applica la sanzione di cui all'articolo 35 della legge n. 153 del 1975.

L'imprenditore può tuttavia conservare in proprietà o in uso una estensione di terreno non superiore a 1.000 mq per ciascun componente familiare dedito all'attività agricola presso l'azienda, nonché i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi per i bisogni familiari.

Per ottenere la concessione dell'indennità i coadiuvanti familiari ed i lavoratori agricoli dipendenti debbono, oltre ad essere iscritti alle rispettive assicurazioni obbligatorie, avere esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni presso la azienda che cessa l'attività agricola.

Si considerano prioritarie ai fini della concessione le domande presentate da coloro che:

abbiano compiuto i sessanta anni di età;

dedichino all'attività agricola più dei due terzi del tempo di lavoro complessivo e ricavino da tale attività più dei due terzi del proprio reddito.

Art. 29.

Condizioni e priorità per l'indennità di cessazione

La concessione dell'indennità annua di cessazione è subordinata alla condizione che le superfici sulle quali viene esercitata l'attività agricola che si intende cessare vengano cedute a titolo di affitto per almeno quindici anni o in enfiteusi o in proprietà ad imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano presentato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, approvato e ammesso al finanziamento ai sensi della presente legge; ovvero all'organismo fondiario di cui all'art. 36 della presente legge, a titolo di affitto per almeno quindici anni ovvero in proprietà. L'organismo fondiario darà priorità all'acquisto di terreni appartenenti a coltivatori diretti o piccoli proprietari concedenti con reddito imponibile non superiore ai 3 milioni di lire.

Art. 30.

Decorrenza e importo indennità di cessazione

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta a decorrere dalla data di effettiva cessazione dell'attività medesima e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età per un importo annuo frazionabile in dodici mensilità, di 900 unità di conto per gli imprenditori coniugati e di 600 unità di conto per gli imprenditori non coniugati o vedovi, per i coadiuvanti familiari permanenti agricoli e lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta solo imprenditore agricolo.

Per ogni azienda che cessa l'attività l'indennità può essere concessa limitatamente ad un coadiuvante familiare oppure ad un lavoratore agricolo.

Art. 31

Prosecuzione versamento contributi volontari

I beneficiari della indennità per anticipata cessazione della attività agricola i quali risultino, al momento della cessazione stessa, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi, possono, anche in mancanza dei requisiti previsti, ottenere, a domanda, l'autorizzazione alla prosecuzione delle assicurazioni predette mediante il versamento di contributi volontari secondo le norme vigenti nelle assicurazioni.

Gli stessi beneficiari conservano altresì il diritto:

a) all'assistenza sanitaria da parte degli istituti o casse presso i quali erano assicurati al momento della cessazione dell'attività agricola e sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo;

b) agli assegni familiari, qualora rivestano la qualifica di capo famiglia, nei limiti e modalità previsti per la categoria di appartenenza.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a coloro i quali, cessata l'attività agricola, si dedicano ad altre attività lavorative soggette all'obbligo delle assicurazioni sociali e limitatamente ai periodi di durata delle attività stesse.

Art. 32.

Beneficiari premio apporto strutturale

Possono richiedere il premio di apporto strutturale:

a) gli imprenditori agricoli proprietari di terreni che fruiscano dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui ai precedenti articoli e destinino la terra alle utilizzazioni previste dall'art. 29. Il premio si aggiunge all'indennità di cessazione dell'attività agricola e al canone di affitto e al prezzo di cessione dei terreni comprese le forme sostitutive di essi;

b) i proprietari dei terreni concessi a mezzadria, a colonia, in affitto o in enfiteusi che avendo il loro affittuario, mezzadro, colono e enfiteuta chiesta l'indennità di cessazione pongano a disposizione i propri terreni per gli scopi previsti dall'art. 29;

c) i proprietari che, pur senza avere titolo, per qualsiasi causa, alla indennità di cessazione dell'attività agricola, offrano i loro terreni di cui abbiano la disponibilità, per gli scopi previsti dall'art. 29;

d) i proprietari sui cui fondi gli affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative nell'azienda di cui divengano titolari, un piano di sviluppo;

e) i proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto come previsto dalle leggi vigenti in materia per destinarlo allo ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo I;

f) gli affittuari, coloni, mezzadri ed enfitueti che cessano l'attività agricola anche nel caso in cui non possano fruire dell'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al presente titolo e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'art. 37 della legge n. 153; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dello

affittuario, mezzadro, colono ed enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del cinquanta per cento;

g) i proprietari concedenti a mezzadria o a colonia qualora trasformino in affitto della durata di almeno quindici anni tali contratti.

In ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria.

Art. 33.
Corresponsione premio apporto strutturale

Il premio di apporto strutturale è corrisposto in unica soluzione successivamente alla effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite al presente titolo e sarà pari a otto annualità del canone di affitto ridotte a sei annualità per i proprietari di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Il canone di affitto è determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone.

Il premio è maggiorato del venticinque per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Gli aventi titolo possono chiedere che a detto premio si aggiunga il prezzo di cessione dei terreni, ai fini della costituzione della rendita vitalizia di cui al terzo comma dell'art. 40 della legge statale n. 153 del 9 maggio 1975.

E' esclusa la corresponsione del premio qualora il trasferimento dei terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilità pubblica.

A favore dei proprietari dei terreni affittati o concessi a mezzadria e a colonia, iscritti nei ruoli della imposta sul reddito delle persone fisiche per un imponibile non superiore a lire 2 milioni che pongano i propri terreni a disposizione degli affittuari, dei mezzadri o dei coloni per le finalità della presente legge è concesso il premio di apporto strutturale con una maggiorazione del trenta per cento.

Art. 34.
Messa a disposizione dei terreni

La messa a disposizione dei terreni può avvenire o mediante vendita all'affituario, al mezzadro o al colono al prezzo di cui al primo comma dell'art. 40 della legge n. 153/1975 o mediante stipulazione con gli stessi di un contratto di affitto per la durata non inferiore a quindici anni, soggetto alle disposizioni generali in materia di affitto.

I terreni medesimi possono altresì essere ceduti in proprietà all'organismo fondiario di cui all'art. 39 della legge n. 153 con l'obbligo di questo di rivenderli sempre alle condizioni di cui al richiamato art. 40 della legge n. 153, o di concederli in affitto con un contratto di durata non inferiore a quindici anni senza soluzione di continuità e con il pieno rispetto delle condizioni preesistenti.

Art. 35.
Programmazione

Per la corresponsione delle provvidenze previste dal presente titolo, i relativi provvedimenti dovranno armonizzarsi con i programmi regionali di intervento o piani zonali ed in mancanza con le direttive all'uopo formulate dalla Regione, nonché con i piani di finanziamento da essa stabiliti.

Art. 36.
Organismo fondiario

Esercita le funzioni di organismo fondiario l'ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio - E.R.S.A.L.

Nei limiti di cui all'art. 35 e sulla base dei nullaosta rilasciati per la cessione delle terre ai sensi dei successivi articoli 37 e 38 l'ente acquisisce i terreni disponibili a titolo di affitto per almeno quindici anni, o in proprietà in conformità a quanto previsto dal precedente art. 29.

Art. 37.
Attribuzione funzioni

Le funzioni amministrative alla concessione dei benefici di cui al presente titolo sono delegate ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici di cui alla legge regionale n. 71 del 12 giugno 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.

Spetta, tra l'altro, ad essi:

ricevere, esaminare ed approvare, entro novanta giorni dalla loro presentazione, le richieste di aiuti in base ai criteri stabiliti dalla presente legge ed in conformità di quanto determinato dal consiglio regionale circa l'applicazione del regime di aiuti alla attività agricola sul territorio comprensoriale;

accertare la sussistenza delle condizioni richieste dal presente titolo ed in particolare accertare la effettiva destinazione delle terre cedute ai sensi del precedente art. 36.

Nell'esercizio delle funzioni attribuite, i comprensori dovranno consultare i comitati di cui all'art. 23.

L'ente delegato nell'esercizio delle proprie attribuzioni dovrà trasmettere alla Regione tutti gli atti relativi all'adempimento previsto dall'art. 44 della legge n. 153.

Per gli adempimenti di cui al quarto e quinto comma dello art. 44 della legge n. 153 l'ente delegato provvederà a trasmettere i nulla-osta all'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste al termine di ciascun trimestre e per gli adempimenti di cui al sesto comma dell'articolo sopra citato, l'ente delegato trasmetterà alla Regione gli elenchi delle domande per la concessione della indennità di cessazione dell'attività agricola, nonché l'elenco dei nulla-osta emessi nel trimestre precedente.

Titolo III

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

Art. 38.
Finalità dell'informazione socio economica

La regione Lazio istituisce un servizio di informazione socio-economica per la popolazione agricola, finalizzata a:

a) fornire adeguate informazioni alla popolazione rurale e ai lavoratori agricoli sui processi decisionali, che a diversi livelli determinano il contesto socio-economico;

b) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

c) fornire agli interessati consigli ed orientamenti anche esaminando nel dettaglio casi individuali, per lo svolgimento ed il proseguimento dell'attività agricola o per la eventuale scelta di un'attività non agricola, ovvero per la eventuale definitiva cessazione dell'attività;

d) porre le persone interessate a dare nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di assistenza tecnica e divulgazione e far conoscere le possibilità di perfezionamento e le prospettive offerte nel settore agricolo in relazione ai programmi di sviluppo regionali e comprensoriali;

e) far conoscere le posibilità di soluzioni collettive nei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione;

f) indirizzare gli interessati ai competenti servizi per il migliore svolgimento delle procedure amministrative inerenti al soddisfacimento delle esigenze proprie e di quelle familiari.

L'informazione socio-economica è svolta in conformità con gli obiettivi fissati negli atti della programmazione regionale e comprensoriale e delle comunità montane.

Per la formazione dei programmi di informazione socio-economica e per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, la Regione promuove ed assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative.

Art. 39.
Servizio di informazione socio-economica

La Regione istituisce nell'ambito della propria organizzazione amministrativa un servizio per il coordinamento ed il controllo delle attività di informazione socio-economica di cui al presente titolo.

Le funzioni amministrative attinenti ai servizi e le attività di informazione socio-economica sono attribuite ai consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici.

L'attività di informazione socio-economica è svolta direttamente attraverso i servizi operanti nell'ambito dei comprensori economico-urbanistici i quali dovranno predisporre annualmente, con le modalità e le finalità previste al precedente art. 38, programmi di attività sulla base delle direttive predisposte dal consiglio regionale.

Art. 40.
Affidamento servizio informazione socio-economica

La giunta regionale, sentita la commissione agricoltura, può affidare compiti di socio-informazione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni costituite espressamente per fornire

servizi di informazione per i propri soci, che già operino nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie.

Le associazioni di cui al comma precedente sono riconosciute idonee per l'affidamento del servizio di informazione socio-economica se dimostrano di possedere i seguenti requisiti:

a) essere costituite da produttori singoli o associati e con l'adesione di almeno 500 produttori;

b) assumere come scopo sociale le attività espressamente previste dal precedente art. 38;

c) essere costituite per la durata non inferiore a dieci anni;

d) essere rette da uno statuto deliberato a maggioranza assoluta dagli aderenti all'associazione;

e) prevedere la adozione di quadri di consulenti socio-economici in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività assunta come scopo sociale e che entro il triennio successivo alla costituzione dell'associazione siano formati per almeno il settantacinque per cento da consulenti socio-economici in possesso del titolo previsto dall'art. 53 della legge statale n. 153 del 1975.

La domanda di riconoscimento va inoltrata al presidente della giunta regionale con allegati: lo statuto, l'elenco dei soci e l'indicazione dei comprensori in cui l'associazione si impegna a svolgere l'attività di informazione socio-economica.

Il presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, ad approvare lo statuto ed a riconoscere l'associazione.

Il riconoscimento può essere revocato con provvedimento motivato per accertare le gravi inadempienze ed irregolarità nello svolgimento dei compiti e nella gestione dell'associazione.

Art. 41.

Ripartizione fondi per informazione socio-economica

La Regione, sulla base dei programmi e nei limiti degli stanziamenti previsti in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 8, lettere *a*) e *c*), della legge nazionale n. 153/1975, provvede annualmente a ripartire i fondi necessari per lo svolgimento dell'attività di informazione socio-economica.

Art. 42.

Bollettino di informazione e diffusione notizie

La Regione provvederà a divulgare l'attività di informazione socio-economica attraverso la pubblicazione di un apposito bollettino mensile e comunicati stampa che saranon diffusi a tutti i canali ed i mezzi di informazione idonei, ivi comprese le trasmissioni radio-televisive, gli organi di stampa agricola specializzata e delle organizzazioni professionali e cooperative.

In particolare la Regione provvederà alla diffusione di notizie statistiche anche in rapporto alla mobilità della popolazione agricola e alla dinamica degli altri settori e ad informare sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra-agricolo, nonché sulle provvidenze che la legislazione regionale, nazionale e comunitaria offrono al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.

Art. 43.

Preparazione e attività del personale

Lo svolgimento delle attività di informazione socio-economica e affidato al personale in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 44 e 45.

La selezione, formazione ed aggiornamento e perfezionamento di detto personale è affidata alla Regione sulla base delle modalità ed avvalendosi delle collaborazioni di cui all'art. 45.

Art. 44.

Concorsi per consulenti

L'idoneità dei consulenti da avviare ai corsi di formazione di cui all'art. 45 viene determinata attraverso pubblici concorsi istituiti appositamente dalla Regione sulla base dei programmi annuali di attività.

Per essere ammessi ai concorsi sono necessari i seguenti titoli:

a) possesso di diploma di laurea nelle discipline agrarie, veterinarie, economiche e sociali, o diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario;

b) età non superiore ai quaranta anni.

In difetto del requisito di cui al punto *a*) è sufficente l'esperienza professionale di almeno cinque anni in settori pubblici collegati all'attività agricola o in organizzazioni sindacali e professionali agricole o in organizzazioni cooperative.

Art. 45.

Programmi - Corsi - Formazione

I corsi per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei consulenti da adibire al servizio di informazione socio-economica saranno incentrati su programmi di studio che sviluppino in modo integrale ed attraverso il contatto con la realtà sociale ed economica della Regione, materie inerenti in particolare su:

a) funzionamento del quadro istituzionale, istituti della democrazia parlamentare, Regione, enti locali ed organismi comunitari;

b) economia dello sviluppo e politica e legislazione agraria regionale, nazionale e comunitaria;

c) analisi istituzionale e socio-economica della programmazione nel Lazio;

d) aspetti istituzionali nel mondo rurale, con particolare riferimento all'associazionismo, all'organizzazione di mercato e alla distribuzione;

e) aspetti giuridici, economici contrattuali ed assistenziali della normativa del lavoro agricolo con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza del lavoro e della sicurezza sociale;

f) sviluppo economico e agricoltura moderna;

g) economia del lavoro agricolo;

h) metodologia e tecnica dell'informazione;

i) analisi della gestione aziendale e contabilità agraria;

l) princìpi e strutture dell'assistenza tecnica.

La Regione organizzerà inoltre corsi di perfezionamento ed incontri di aggiornamento incentrati sulla valutazione critica delle esperienze di lavoro.

Ai fini dell'attuazione dei corsi di cui ai commi precedenti la Regione stipulerà apposite convenzioni con istituti universitari per avvalersi delle prestazioni dei docenti; per l'attuazione di detti corsi la Regione potrà avvalersi inoltre della consulenza di enti ed organismi riconosciuti idonei.

Per la formazione dei programmi, e nelle fasi della programmazione, formazione, aggiornamento dei consulenti, la Regione promuove ed assicura la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 46.

Rilascio attestato

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato dalle facoltà universitarie un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di esami scritti e orali.

L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione di consulenti socio-economici da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 48 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e da parte delle associazioni, istituti ed enti ai sensi dell'art. 49 della citata legge n. 153.

A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato un attestato della formazione ricevuta sulla base di una relazione del corpo insegnante.

Art. 47.

Qualificazione professionale

Le funzioni inerenti alla qualificazione professionale dei lavoratori agricoli di cui agli articoli 55 e seguenti della legge nazionale n. 153/1975 costituiscono interventi per la formazione professionale in agricoltura ai sensi della legge regionale del 30 gennaio 1973, n. 4, e successive modifiche.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 48.

Gestione transitoria

In via transitoria e fino a quando non saranno operanti i consorzi per la gestione dei comprensori economico-urbanistici, le funzioni relative al titolo I e II della presente legge sono esercitate dagli organi agricoli centrali e periferici della Regione.

In tal caso i comitati di cui al precedente art. 23 sono costituiti a livello provinciale; secondo quanto stabilito dal già citato art. 23, la giunta regionale, sentita la commissione agricoltura, determina la rappresentanza di ciascuna organizzazione.

Il presidente della giunta con proprio decreto provvede quindi alla nomina dei designati delle singole organizzazioni.

Presiede la consulta il presidente dell'amministrazione provinciale o un assessore da questo delegato.

Art. 49.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli interventi previsti nei rispettivi titoli, la Regione farà fronte con i fondi ad essa assegnati sugli stanziamenti previsti dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, in base al riparto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica - C.I.P.E.

Art. 50.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 27 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 settembre 1978.

LEGGE REGIONALE 27 settembre 1978, n. **64.**

Ristrutturazione regionalizzata dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *ottobre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

In attesa dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, la presente legge detta disposizioni per la ristrutturazione regionalizzata dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

Le funzioni trasferite con la legge 23 dicembre 1975, n. 745, e riordinate con la presente legge, sono esercitate dalla regione Lazio e dalla regione Toscana, d'intesa, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 2.

Competenze regionali

La regione Lazio, per le competenze attualmente affidate all'istituto zooprofilattico sperimentale, esercita le funzioni stabilite con la presente legge, nell'ambito della funzione statale di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, con le modalità di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il consiglio regionale del Lazio, d'intesa con la regione Toscana, trasmette all'istituto zooprofilattico sperimentale le direttive generali per dare attuazione alle iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale trasmesse dal Governo, ai piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali, per il controllo degli alimenti di origine animale nonché dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie.

Il consiglio regionale del Lazio, di intesa con la regione Toscana, per i compiti conferiti ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, autorizza l'istituto alla preparazione e distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento, nonché alla preparazione e alla distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l'esercizio della polizia veterinaria e per attuare i piani di risanamento e di miglioramento del bestiame.

Il consiglio regionale del Lazio, di intesa con la regione Toscana, nell'ambito dell'approvazione dei piani di miglioramento ed incremento della zootecnia, determina anche gli obiettivi ed i contenuti dell'attività dell'istituto per i compiti indicati nel successivo art. 4.

La giunta regionale del Lazio è responsabile di fronte al consiglio regionale del rispetto delle direttive da questi impartite.

Art. 3.

Denominazione

L'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alle tabelle allegate alla legge 23 dicembre 1975, n. 745, è denominato « Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana », ed ha sede in Roma.

Art. 4.

Compiti dell'istituto

All'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana sono attribuiti i seguenti compiti:

1) la ricerca sperimentale sull'eziologia e sulla patologia delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali;

2) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

3) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alle leggi 30 aprile 1962, n. 283, 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, nonché per altri accertamenti previsti da disposizioni di legge;

4) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per il miglioramento igienico degli allevamenti e delle produzioni animali;

5) la formazione del personale specializzato per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri nel rispetto delle competenze già attribuite o che verranno attribuite ad altri organismi con leggi regionali e nel quadro dei programmi generali di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale sanitario;

6) la cooperazione tecnico-scientifica e didattica con le università e con altri istituti scientifici. Qualora tale cooperazione si svolga con istituti esteri ed investa problemi di politica sanitaria veterinaria nazionale, questa avrà luogo previa opportuna intesa con il Ministero della sanità;

7) i pareri tecnici e le consulenze nelle materie di competenza dell'istituto, su richiesta della regione Lazio.

Il consiglio regionale del Lazio, di intesa con la regione Toscana, può altresì attribuire all'istituto i seguenti compiti:

a) la produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche, nonché la produzione di vaccini stabulogeni e di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse, nel rispetto dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1975, n. 745;

b) la produzione di farmaci per uso veterinario nonché di disinfettanti e disinfestanti; la produzione di integratori e di integratori medicanti;

c) lo svolgimento di particolari indagini epizoologiche, la raccolta e la elaborazione di dati statistici;

d) lo studio e l'assistenza tecnica sui problemi della riproduzione animale con particolare riguardo alla patologia della sfera genitale ed alle malattie carenziali e comunque di origine alimentare;

e) in particolari casi e soprattutto nei grandi impianti comprensoriali regionali o interregionali, l'organizzazione tecnica ed il funzionamento di laboratori annessi agli impianti di macellazione, di trasformazione e di conservazione delle carni, nonché di laboratori destinati ai controlli sul latte;

f) ogni altro compito di carattere tecnico, scientifico, igienico-profilattico e sanitario.

Art. 5.

Organizzazione

L'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana è organizzato in laboratori.

Il numero, le attribuzioni, l'organizzazione ed il funzionamento di tali laboratori sono stabiliti nel regolamento di cui al successivo art. 17, sulla base di direttive ed indirizzi sta-

biliti dal consiglio regionale del Lazio, di intesa con la regione Toscana, seguendo criteri di equilibrata ripartizione dei servizi tra le due regioni.

Deve essere comunque garantito al territorio della regione Lazio il servizio per gli esami e le analisi dei campioni di carne e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed il servizio per l'analisi dei campioni di mangime per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi, prelevati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Possono essere istituiti laboratori speciali per lo svolgimento di particolari compiti tecnico-scientifici e specialistici, sia per la patologia di specie, che per settori particolari della diagnostica e della ricerca applicata.

Con deliberazione adottata dal consiglio regionale del Lazio, di intesa con la regione Toscana, possono essere istituiti appositi reparti per lo svolgimento di attività produttive ed aziende speciali per la produzione di farmaci.

Il consiglio regionale può provvedere all'istituzione di sezioni provinciali dell'istituto assumendone i conseguenti oneri finanziari.

Su richiesta dell'istituto può essere concesso il comando presso l'istituto stesso di personale regionale, di enti locali o sanitari.

Art. 6.

Rapporti con gli organismi sanitari di base

L'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, svolgendo i compiti di cui al precedente art. 3, opera in un rapporto coordinato, territoriale e tecnico-funzionale con i consorzi socio-sanitari.

I laboratori diagnostici zooprofilattici svolgono i propri compiti nell'ambito del territorio di uno o più consorzi socio-sanitari.

Possono inoltre svolgere altri compiti particolari nonché speciali servizi in ambiti territoriali più ampi o a livello regionale.

La Regione può istituire, per i laboratori diagnostici zooprofilattici che insistono nel proprio territorio, organi promozionali aperti alla partecipazione delle forze sociali e dei settori produttivi agricolo-zootecnici per le attività svolte dai suddetti laboratori nell'ambito dei rispettivi bacini d'utenza.

Art. 7.

Indirizzi e direttive generali

L'organizzazione e la gestione dei laboratori dovrà tenere conto dei laboratori annessi agli impianti di macellazione, alle centrali del latte ed ai caseifici, dei laboratori delle associazioni degli allevatori e, in particolare, dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e di altri laboratori analoghi dipendenti sia direttamente dalla Regione che dagli enti locali.

Dovrà inoltre essere tenuto conto dell'indirizzo specifico di lavoro, delle attrezzature e del personale del quale dispongono i laboratori di cui al precedente comma, per evitare la duplicazione degli esami e dei controlli, razionalizzando e integrando tutti i servizi.

Art. 8.

Organi

Sono organi dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana;

1) il consiglio di amministrazione;
2) la giunta esecutiva;
3) il presidente;
4) il collegio sindacale;
5) il comitato tecnico-scientifico.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana e composto di quattordici membri, di cui sette eletti dal consiglio regionale del Lazio con voto limitato a quattro e sette dalla regione Toscana.

I consiglieri dell'istituto eletti dal consiglio regionale del Lazio scadono in caso di rinnovo del consiglio regionale stesso

Tutti i membri, anche se scaduti, rimangono in carica sino a quando non siano stati sostituiti.

L'ufficio di componente il consiglio di amministrazione non è compatibile con la carica di consigliere regionale e di dipendente regionale.

Sono chiamati a partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, con funzioni consultive, i responsabili tecnico-scientifici ed amministrativi dell'istituto.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione. Competenze

Al consiglio di amministrazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana compete:

1) eleggere, fra i consiglieri, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente;

2) deliberare il bilancio preventivo, lo storno dei fondi, il conto consuntivo e, sentito il comitato tecnico-scientifico, il programma annuale e pluriennale di attività;

3) eleggere tra i propri membri la giunta esecutiva;

4) nominare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sei membri del comitato tecnico-scientifico;

5) approvare la relazione di cui al numero 6) del successivo art. 13;

6) deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sentite le rappresentanze sindacali del personale, il regolamento organico, lo stato giuridico del personale e le relative modificazioni;

7) deliberare in ordine ai provvedimenti indicati nel precedente art. 5;

8) deliberare, sentito il comitato tecnico-scientifico e su proposta della giunta esecutiva, l'esecuzione di ricerche e studi non compresi nel programma annuale di attività;

9) deliberare l'assunzione del personale;

10) deliberare su ogni altro oggetto che interessi l'attività dell'istituto, non attribuito alla competenza di altri organi.

Art. 11.

Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'istituto può essere sciolto dal consiglio regionale del Lazio, di intesa con la regione Toscana, previa formale diffida, nei casi di inattività, gravi inadempienze nell'attuazione del programma annuale di attività e violazione di legge.

La diffida, deliberata dal consiglio regionale, indica il termine entro il quale il consiglio di amministrazione deve provvedere o controdedurre.

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte, del numero dei consiglieri a meno della metà comporta di diritto la decadenza del consiglio di amministrazione.

In caso di scioglimento o decadenza, il consiglio regionale del Lazio procede, di intesa con la regione Toscana, alla nomina di un commissario e promuove, entro novanta giorni dallo scioglimento o dalla decadenza, il procedimento per la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Giunta esecutiva

La giunta esecutiva è composta di cinque membri: dal presidente e da due membri per ognuna delle rappresentanze regionali eletti dal consiglio di amministrazione.

Alla giunta esecutiva competono, in ordine alle attribuzioni di cui al precedente art. 10, i compiti di esecuzione dei provvedimenti ivi indicati e gli altri previsti dalla presente legge e dal regolamento.

Art. 13.

Presidente

Il presidente dell'istituto è scelto alternativamente fra le due rappresentanze regionali.

Il presidente cessa qualora dovesse scadere dalla carica di componente del consiglio di amministrazione.

Al presidente compete:

1) rappresentare legalmente l'istituto;

2) convocare e presiedere le sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dei quali stabilisce l'ordine del giorno;

3) vigilare sull'osservanza della presente legge;

4) sovrintendere all'attuazione del programma annuale di attività, nonché sovrintendere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva;

5) curare i rapporti con gli organi delle regioni;

6) presentare annualmente al consiglio regionale del Lazio una relazione su tutta l'attività svolta dall'istituto;

7) trasmettere il parere di cui al numero 3) del successivo art. 15.

Art. 14.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di quattro membri di cui due nominati dal consiglio regionale del Lazio e due dalla regione Toscana e dura in carica cinque anni.

Al collegio sindacale compete:

1) controllare la regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;

2) riferire al consiglio regionale del Lazio in ordine alla conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;

3) presentare annualmente al consiglio regionale del Lazio una relazione sull'andamento amministrativo e contabile dello istituto;

4) intervenire alle sedute del consiglio di amministrazione per le deliberazioni di cui al n. 2) del precedente art. 10.

I membri del collegio sindacale esercitano il loro mandato anche individualmente.

Art. 15.

Comitato tecnico-scientifico. Competenze

Il comitato tecnico-scientifico e organo consultivo con i seguenti compiti:

1) esercita la consulenza scientifica per l'istituto in ordine all'individuazione dei temi di ricerca;

2) esprime parere sui programmi di produzione dell'istituto;

3) esprime parere su quelle parti del regolamento di cui al successivo art. 17 che riguardano le strutture tecnico-scientifiche dell'istituto;

4) promuove la collaborazione con altri laboratori degli enti locali, dei consorzi socio-sanitari e con altri istituti scientifici;

5) esprime pareri tecnici sulle materie di competenza dell'istituto su richiesta della regione Lazio e della regione Toscana;

6) esprime pareri sui programmi per il miglioramento e il potenziamento delle strutture tecniche, scientifiche ed operative dell'istituto, per l'aggiornamento tecnico e scientifico del personale, per la formazione del personale specializzato, per l'aggiornamento delle categorie tecniche e professionali, per la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori.

Il comitato tecnico-scientifico si compone di tredici esperti dei quali tre nominati dal consiglio regionale del Lazio, tre dalla regione Toscana, sei dal consiglio di amministrazione, di cui tre su designazione del personale ed il responsabile tecnico-scientifico dell'istituto, che lo presiede.

La prima seduta del comitato tecnico-scientifico è convocata dal presidente dell'istituto.

Per la trattazione di particolari argomenti tecnici e scientifici possono essere invitati alle riunioni del comitato altri esperti dell'istituto ed esperti dei laboratori e dei servizi sanitari locali e regionali.

Il comitato tecnico-scientifico stabilisce le modalità del suo funzionamento, si riunisce almeno due volte all'anno ed e convocato dal suo presidente o su richiesta del presidente dell'istituto. Il comitato viene rinnovato con il consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Vigilanza e tutela

Le deliberazioni dell'istituto sono soggette al controllo di legittimità di un comitato composto di otto membri. Per la regione Lazio fanno parte del comitato:

a) il Presidente della giunta regionale o un suo delegato;

b) un rappresentante del consiglio regionale;

c) un esperto nelle discipline giuridico-amministrative ed un esperto nelle discipline veterinarie, nominati dal consiglio regionale.

Per ciascun membro di cui alle lettere *b*) e *c*) è nominato un supplente.

Il comitato, che assume la denominazione di comitato interregionale di vigilanza sull'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana, elegge nel suo seno il presidente che dura in carica un anno. L'elezione viene effettuata alternativamente tra i componenti nominati dalle due regioni.

Il comitato si riunisce presso la sede della regione cui appartiene il presidente di turno e delibera a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Esercita le funzioni di segretario un dipendente amministrativo della regione cui spetta la presidenza.

Entro dieci giorni dalla loro adozione, le deliberazioni sono trasmesse dall'istituto al comitato e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla data di ricezione non ne sia stato pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

Il predetto termine di trenta giorni è sospeso per non più di una volta se, prima della scadenza, il comitato chieda all'istituto chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dalla data di ricezione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio richiesti.

Sono soggetti al preventivo esame da parte del consiglio regionale del Lazio di intesa con la regione Toscana, i provvedimenti dell'istituto concernenti:

1) il regolamento di cui al successivo art. 17, la pianta organica e relative variazioni;

2) il bilancio di prevenzione e la relazione programmatica nonché le relative variazioni ed il programma annuale e pluriennale di attività;

3) le spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni;

4) le trasformazioni e le diminuzioni patrimoniali idonee ad incidere sulle strutture e sulla gestione dell'istituto;

5) il conto consuntivo e la relativa relazione politico-gestionale.

L'esame dei predetti provvedimenti va effettuato entro quaranta giorni dalla data di ricezione della proposta di provvedimento deliberata dal consiglio di amministrazione dello istituto. In caso di esame favorevole, ovvero decorso il termine predetto, il consiglio di amministrazione dell'istituto provvede ad adottare la relativa deliberazione.

L'istituto provvede ad inviare, per conoscenza, entro dieci giorni, l'elenco di tutte le deliberazioni adottate alla giunta regionale.

La giunta regionale può disporre, avvalendosi di funzionari all'uopo incaricati, ispezioni su tutta l'attività dell'istituto Ai predetti funzionari non può essere opposto il segreto di ufficio.

Art. 17.

Regolamento

Il consiglio di amministrazione, in relazione a quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 745, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che dovrà contenere, tra l'altro, norme concernenti lo stato giuridico ed economico del personale, le relative attribuzioni, l'organizzazione, le forme di pubblicità degli atti dello istituto, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi dell'istituto, l'amministrazione e la contabilità ed ogni altra disposizione utile per il suo funzionamento.

Art. 18.

Patrimonio

Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 1970, n 503, e da quelli trasferiti all'istituto.

In caso di cessazione dell'istituto, il patrimonio viene trasferito agli enti o persone che all'origine li trasferirono o, in difetto, alla regione nel cui territorio insistono i beni stessi.

Art. 19.

Finanziamento

L'istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana provvede agli scopi istituzionali con i mezzi finanziari indicati agli articoli 9 e 11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

L'intervento finanziario della regione Lazio, costituito da mezzi propri e dal contributo dello Stato, sarà determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 27 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 23 settembre 1978.

LEGGE REGIONALE 27 settembre 1978, n. **65.**

Interventi finanziari a favore di imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del 20 ottobre 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio promuove il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato nel quadro delle scelte della programmazione economica regionale, favorendo gli investimenti delle imprese artigiane singole ed associate mediante i seguenti provvedimenti:

a) concessione di contributi in conto interessi per crediti a medio termine attraverso la cassa per il credito alle imprese artigiane;

b) concessione di contributi in conto capitale;

c) prestazione di una garanzia regionale.

Titolo I

CONFERIMENTI ALLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 2.

La Regione interviene con propri conferimenti, ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 3.

I contribuiti a carico dei conferimenti regionali sono corrisposti, a pari condizioni, per le iniziative che risultino già assistite da contributo in conto interessi a carico delle altre dotazioni del fondo istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, per la parte di credito eccedente l'importo ammissibile dalla cassa indipendentemente dai conferimenti medesimi.

I contributi regionali sono corrisposti con un fido massimo di L. 15.000.000 eccedente quello di L. 25.000.000 determinato dalla legge n. 713 del 24 dicembre 1974.

Art. 4.

Sono ammessi ai contributi a carico dei conferimenti regionali:

a) i consorzi tra imprese artigiane, limitatamente agli investimenti strettamente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi medesimi;

b) le imprese costituite in forma di società cooperativa;

c) le imprese localizzate o che si localizzino in apposite aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad insediamenti produttivi;

d) le imprese che svolgono attività classificabili, ai sensi della « Classificazione per categorie di attività economica » dello istituto centrale di statistica - ISTAT, nel ramo 3 « Industrie manufatturiere » con esclusione delle attività di riparazione e manutenzione, e nel ramo 4 « Industrie delle costruzioni e della installazione di impianti ».

Art. 5.

Le domande di contributo a carico dei conferimenti regionali vanno presentate alla cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta cassa effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione dei contributi e per l'effettiva destinazione dei medesimi in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

I rapporti della Regione con la cassa per il credito alle imprese artigiane e con gli istituti mutuanti sono regolati da apposite convenzioni stipulate sulla base di disciplinari approvati dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato, sentita la competente commissione consiliare.

Le convenzioni di cui al precedente comma dovranno disciplinare, tra l'altro, la trasmissione periodica da parte degli istituti bancari e della cassa per il credito alle imprese artigiane di una adeguata informativa sul numero delle domande presentate, giacenti, ammesse e non ammesse ai benefici della presente legge comprensiva della natura dell'investimento e del suo ammontare, della sua localizzazione e del fido richiesto.

Art. 6.

Ai fini dell'attuazione della presente legge i relativi conferimenti sono accreditati su un conto intestato alla cassa per il credito alle imprese artigiane presso un istituto di credito scelto di comune accordo tra la stessa cassa e la Regione.

Gli interessi maturati sul predetto conto vanno in aumento del conferimento regionale.

Le somme versate e non utilizzate nell'esercizio rimarranno accreditate sul conto per essere impegnate nei successivi esercizi.

Titolo II

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Art. 7.

La regione Lazio concede alle imprese artigiane della Regione ed a consorzi tra dette imprese contributi in conto capitale su investimenti destinati ai seguenti scopi:

a) la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'acquisto di laboratori;

b) la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'acquisto di immobili strettamente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi tra imprese artigiane;

c) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, purché non usati.

Art. 8.

Sono ammessi ai contributi in conto capitale:

a) i consorzi tra imprese artigiane, limitatamente agli investimenti strettamente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dei consorzi medesimi;

b) le imprese costituite in forma di società cooperativa;

c) le imprese localizzate o che si localizzino in apposite aree destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad insediamenti produttivi;

d) le imprese che svolgano le attività indicate al punto *d*) del precedente art. 3, e che siano localmente o si localizzino nelle zone delle regioni comprese tra quelle del Mezzogiorno riconosciute come particolarmente depresse ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 103, o tra quelle del centro-nord riconosciute come insufficientemente sviluppate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 907.

Art. 9.

I contributi in conto capitale sono stabiliti nella misura del quindici per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le singole imprese e del trenta per cento per i consorzi tra imprese e non possono superare l'importo di L. 9.000.000 per le singole imprese e di L. 30.000.000 per i consorzi tra imprese.

Non sono ammessi ai contributi le iniziative comportanti investimenti inferiori a L. 5.000.000.

I contributi in conto capitale sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge o da altre leggi regionali o nazionali, ma non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale concessi allo stesso titolo in base ad altre leggi.

Art. 10.

Sono ammesse ai contributi in conto capitale le domande inoltrate in data anteriore o in data posteriore di non oltre sei mesi alla data di acquisto dei beni o di inizio lavori ai quali le domande stesse si riferiscono.

Art. 11.

L'istruttoria tecnica delle domande di contributo in conto capitale è affidata ai comuni competenti per territorio che provvedono all'adempimento utilizzando personale dei loro uffici tecnici. In carenza la Regione invia propri dipendenti.

L'assessorato rimette alla competente commissione consiliare con periodicità bimestrale l'elenco delle domande inviate ai comuni per l'istruttoria.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato, sentita la competente commissione consiliare, emana norme in relazione alle procedure di applicazione del titolo II della presente legge.

Art. 12.

E' costituita presso l'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato, una commissione consultiva così composta:

l'assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato con funzioni di presidente;

quattro consiglieri regionali, dei quali due delle minoranze, facenti parte della commissione consiliare permanente per l'industria, il commercio e l'artigianato, designati dalla stessa commissione consiliare;

due funzionari dell'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato.

Della commissione fa altresì parte un funzionario dell'assessorato all'industria, commercio ed artigianato, con qualifica non inferiore a quella di collaboratore, con funzioni di segretario.

La commissione è nominata con delibera della giunta regionale.

Art. 13.

La commissione consultiva di cui al precedente articolo sulla base delle relazioni ad essa inoltrate dagli uffici del competente assessorato, nelle quali vengono sintetizzate per tipo di iniziativa e di investimento e per settore di attività le risultanze istruttorie relative alle diverse domande, formula gli indirizzi metodologici in merito alla distribuzione delle disponibilità finanziarie per i tipi di iniziative e di investimento esprimendo il proprio orientamento circa la determinazione della misura massima dei contributi da concedere.

Art. 14.

La concessione del contributo è deliberata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'industria, commercio, artigianato, sentito il parere della commissione consultiva di cui al precedente art. 12.

Titolo III

GARANZIA REGIONALE

Art. 15.

La regione Lazio istituisce sul proprio bilancio un fondo regionale con il quale presta garanzia per il pagamento del capitale e degli interessi sui crediti concessi ad imprese artigiane della Regione o a consorzi tra dette imprese per le finalità di cui al titolo I della presente legge.

Tale garanzia è limitata alla parte eccedente quella determinata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713.

Art. 16.

La garanzia regionale si esplica fino al cento per cento della perdita che gli istituti finanziatori dimostrino di aver effettivamente sofferto, dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti delle imprese artigiane beneficiarie.

I rapporti con gli istituti di credito sono definiti sulla base di convenzioni, il cui disciplinare è approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 17.

L'ammissione alla garanzia regionale viene deliberata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, commercio, artigianato, sentita la commissione consiliare competente.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Nella prima attuazione della legge sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui al precedente titolo II le domande relative a beni acquistati od a lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 1977, e che siano inoltrate entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

La legge regionale 6 febbraio 1974, n. 9, è abrogata.

Art. 20.

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 2.400.000.000.

La predetta spesa di L. 2.400.000.000 è iscritta in termini di competenza nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l'anno medesimo:

Cap. 103254 — Conferimento alle casse per il credito alle imprese artigiane . . . . L. 1.800.000.000

Cap. 103255. — Contributi in conto capitale ad imprese artigiane . . . . » 400.000.000

Cap. 103154. — Fondo di garanzia per crediti concessi ad imprese artigiane . . . . » 200.000.000

Alla copertura finanziaria della suddetta spesa di lire 2.400.000.000 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 103299 « fondo globale » del bilancio regionale per l'anno finanziario 1978.

Art. 21.

In dipendenza dell'autorizzazione di spesa prevista dal primo comma del precedente art. 20 nell'area progettuale « Sviluppo dell'industria e dell'artigianato - aree attrezzate », codice n. 0200, sono inseriti per l'anno 1978 i seguenti stanziamenti:

cap. 103254, L. 800.000.000;

cap. 103255, L. 400.000.000;

cap. 103154, L. 200.000.000.

Con successivi provvedimenti legislativi sarà determinata la spesa necessaria per l'attuazione della presente legge negli anni 1979 e seguenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 27 settembre 1978

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 settembre 1978.

(9957)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790330)